

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 MAG. 2001

=====

ADDI 2 MAG. 2001

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - CIARAMELLETTI - IANNARILLI

DELIBERAZIONE N° 623

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "Norme in materia di gestione delle risorse forestali".

OGGETTO: Proposta di Legge Regionale concernente: "Norme in materia di gestione delle risorse forestali".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente;

VISTO il R.D.L. 30 dicembre 1923 n.3267 concernente "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani";

VISTO il R.D. 16 maggio 1926 n.1126 di applicazione del predetto R.D.L. n.3267/23;

VISTO l'art.69 del D.P.R. n.616/1977;

VISTA la L.R. n.74 del 18 novembre 1991 "Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla L.R. n.36/1985";

VISTA la L.R. n.4 del 20 gennaio 1999 relativa alle prescrizioni di massima e di polizia forestale;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.4119/1999 di riorganizzazione delle strutture regionali dalla quale si evince che le competenze relative alle utilizzazioni boschive ed al vincolo idrogeologico per la componente forestale sono attribuite all'Area 4/B - Conservazione della Natura e Foreste del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile;

ATTESA la necessità di elaborare una normativa organica in materia forestale;

VISTO il documento denominato "Norme in materia di gestione delle risorse forestali", allegato al presente atto deliberativo, elaborato da un apposito gruppo di lavoro costituito presso l'Assessorato all'Ambiente e composto dai dirigenti regionali dell'Assessorato all'Ambiente e dell'Assessorato Agricoltura competenti per materia, dal coordinatore del C.F.S., da tecnici e studiosi di silvicoltura e della vegetazione, da rappresentanti della federazione degli ordini provinciali dei dottori agronomi e forestale e dei proprietari di aziende boschive, nonché dalla struttura di supporto legislativo della Presidenza della Giunta;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" composta da 96 articoli, da un allegato A e B e corredata dalla relazione illustrativa, facenti parte integrate della presente deliberazione.





REGIONE LAZIO

Dipartimento Affari strategici istituzionali e della Presidenza

AREA Attivita' Istituzionali

ROMA 17 MAG. 2001

SERVIZIO Funzionamento Giunta 1/B1

PROT. N. 30277

Alla Presidenza del Consiglio
Dipartimento Funzione Istituzionale
Area Lavori Aula Consiglio
Via della Pisana, 1301
R O M A

**OGGETTO: Trasmissione Proposta
Legge Regionale**

e p.c. Presidenza Giunta Regionale
Dipartimento Affari Strategici
Istituzionali e della Presidenza
Area Giuridico Legislativa
S E D E

e p.c. Alla Struttura di Consulenza sulla
Produzione legislativa
S E D E

e p.c. Assessorato all'Ambiente
Dipartimento 4 - Area 4/B
S E D E


Per quanto di competenza, si trasmette il seguente provvedimento, adottato dalla Giunta Regionale nella seduta del 2 maggio 2001.


(623) - Proposta di legge regionale concernente:
"Norme in materia di gestione delle risorse forestali".

Il Dirigente del Servizio

(Dr. Adolfo Papi)

LF/lf





RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI"

Da anni era sentita la necessità del riordino, a livello regionale, della materia forestale coerente con le norme statali e regionali relative al settore ambientale e con il riassetto riorganizzativo della pubblica amministrazione al servizio dei cittadini.

Un primo passo è stato compiuto con l'adozione della Legge Regionale 20.01.1999, n. 4, relativa al decentramento delle funzioni amministrative concernenti le utilizzazioni boschive e l'uso del suolo e le nuove prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Con la presentazione della proposta di legge "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" la Regione Lazio ha compiuto i passi dovuti e necessari, attesi da anni, per gettare le premesse per la pianificazione e lo sviluppo economico e nella salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente.

L'anzidetta proposta di legge interessa in maniera organica e generale tutti i diversi aspetti delle problematiche forestali, "recuperando" un ritardo trentennale della Regione Lazio rispetto ad altre regioni d'Italia che da anni hanno una propria normativa forestale.

La proposta di legge è frutto di un ampio lavoro svolto da una commissione composta dal Coordinatore regionale del Corpo Forestale, da docenti universitari, da esperti e professionisti del settore, delle categorie degli operatori, dal Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, dal Dipartimento Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale, coadiuvati dal Settore Legislativo della Presidenza della Giunta.

Per quanto riguarda un'illustrazione più approfondita della presente proposta di legge, si segnalano di seguito gli elementi salienti e caratterizzanti di alcuni Titoli in cui essa è suddivisa.

◆ TITOLO I (Norme generali)

La definizione di "bosco", contenuta nell'art. 4 del Capo I, è la prima rilevante innovazione introdotta della presente proposta di legge, in quanto esso viene ridefinito ed ampliato, assimilando a "bosco" numerose altre situazioni (per esempio aree già boscate in cui la copertura arborea sia temporaneamente carente per eventi contingenti quali incendi ed altro)

◆ TITOLO II (Programmazione e Pianificazione forestale)

In questa sezione della proposta di legge viene dettagliata l'attività di programmazione e pianificazione forestale *ponendo in evidenza il ruolo di risorsa che le foreste rivestono nelle attività economiche di alcuni territori regionali (pascolo, legname etc.)*.

Per ciò che riguarda la pianificazione forestale, viene sancita che essa è prioritaria per la gestione sostenibile dei boschi; il patrimonio forestale pubblico deve essere gestito in conformità ad *un piano di gestione ed assestamento forestale*. Al riguardo la Regione persegue l'obiettivo che tutto il patrimonio pubblico forestale sia assestato entro 10 anni.

Per i boschi privati, pur rimanendo valida la priorità della pianificazione, in alternativa al piano di gestione ed assestamento forestale, è previsto il *piano pluriennale di taglio*, più semplice, snello, duttile e di minore durata nonchè la possibilità che l'attività silvana sia esercitata in conformità a progetti annuali di utilizzazione forestale.

Sono normati, oltre agli strumenti tecnici di programmazione e pianificazione, anche le attività di studio e monitoraggio, nonchè aspetti amministrativi e gestionali del patrimonio forestale.

◆ TITOLO III (Tutela del Paesaggio della cultura e degli ecosistemi forestali)





Le foreste sono i principali serbatoi di biodiversità e quindi la presente proposta di legge prevede adeguate forme di tutela del valore naturalistico dei boschi laziali. Accanto a ciò va segnalata anche l'azione di **difesa del valore culturale** rivestito dai boschi in alcuni territori regionali caratterizzati da un'economia basata sulle risorse forestali.

- ◆ **TITOLO IV (Norme per l'esercizio sostenibile delle attività forestali)**
Questo Titolo è quello avente maggiore rilevanza operativa, dettando norme per l'esercizio delle attività forestali. Lo strumento fondamentale di riferimento è il Regolamento che va a sostituire le attuali Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (art. 36).

Detto regolamento previsto dall'art. 36 sarà emanato con apposito provvedimento entro un anno dall'approvazione della presente proposta di legge.

- ◆ **TITOLO V (Gestione dei castagneti)**
Con questa sezione della proposta si vuole sottolineare l'importante ruolo riconosciuto a questa specie per l'ecosistema, il paesaggio e l'economia forestale della Regione.


- ◆ **TITOLO VI (attività zootecnica)**
In questa titolo la presente proposta di legge si sofferma sui criteri con cui deve essere esercitata l'attività zootecnica in bosco, rimandando al Regolamento forestale per delle indicazioni più specifiche (artt. 55 e 56).

- ◆ **TITOLO VII (produzione legnosa specializzata)**
La proposta di legge *de quo* affronta nel dettaglio anche alcuni aspetti tecnici legati alla produzione legnosa specializzata, marcando le differenze tra queste strutture arboree ed il bosco e ribadendo la reversibilità della destinazione d'uso del terreno investito per il loro impianto.

- ◆ **TITOLO VIII (vivaistica forestale)**
Attraverso questa Sezione, si prevede di creare le condizioni per assicurare la salvaguardia del germoplasma autoctono, favorendone la sua diffusione, contrapponendosi ad un quadro legislativo nazionale anacronistico e poco attento alle peculiarità locali. Vengono così previsti i boschi da seme regionali ed il relativo libro dei boschi da seme.

- ◆ **TITOLO IX (Prevenzione e lotta ai processi di degrado dei boschi)**
Essenziale nella attività di tutela dei boschi è la prevenzione di incendi che viene qui affrontata in ogni suo aspetto (pianificazione della lotta antincendio, volontariato, divieti, attività di addestramento e sensibilizzazione ecc.). In particolare viene previsto un Piano Regionale Antincendio ed un Servizio Regionale Antincendio.
Si segnalano anche alcune misure per la difesa dei boschi da agenti patogeni, affiancando quelle sottoposte a lotte obbligatoria su scala nazionale, anche altre di rilevanza regionale che potenzialmente potrebbero diffondersi con grave danno al patrimonio forestale laziale.
Infine è presente un capo specifico dedicato al recupero di boschi degradati.

- ◆ **TITOLO X (interventi pubblici)**
In questo titolo vengono presi in considerazione gli interventi pubblici che nel momento di approvazione del progetto sono riconosciuti essere interventi di pubblica utilità,




godendo così dei benefici di tale inquadramento giuridico. E' altresì prevista la possibilità di affidare a terzi la loro esecuzione.

- ◆ **TITOLO XI - Norme finanziarie, finali e transitorie**
E' prevista l'istituzione del **FONDO REGIONALE FORESTALE** per la copertura delle spese relative alla redazione del Piano Forestale Regionale, dell'inventario regionale, nonché di alcuni interventi citati nella presente proposta di legge.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

IL DIRETTORE

Don. Raniero De Filippis



L'ASSESSORE

Marco Verzaschi



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





REGIONE LAZIO

**PRESIDENZA GIUNTA
STRUTTURA DI CONSULENZA SULLA PRODUZIONE
LEGISLATIVA**

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI”



B. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE “NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI”

SOMMARIO

TITOLO I – NORME GENERALI	2
ART. 1 (Principi)	2
ART. 2 (Finalità)	3
ART. 3 (Oggetto)	4
ART. 4 (Definizione di bosco e delle aree assimilate)	6
ART. 5 (Funzioni e compiti amministrativi)	8
ART. 6 (Disposizioni comuni)	9
TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE FORESTALE	10
CAPO I - STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE	10
ART. 7 (Piano forestale regionale)	10
ART. 8 (Sezione del Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente)	12
CAPOI II - CONOSCENZA, MONITORAGGIO E INNOVAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI	13
Art. 9 (Servizi informativi di interesse forestale)	13
ART. 10 (Cartografia e inventario forestale del Lazio)	14
ART. 11 (Conoscenza ed innovazione nel settore forestale)	15
CAPO III – PIANIFICAZIONE FORESTALE E DELLE AREE PASCOLIVE	16
ART. 12 (Ruolo della pianificazione)	16
ART. 13 (Piani di gestione ed assestamento forestale)	17
ART. 14 (Piano poliennale di taglio)	19
ART. 15 (Pianificazione dei pascoli)	20
ART. 16 (Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva)	21
CAPO IV - PIANIFICAZIONE FORESTALE PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROPRIETÀ	23
ART. 17 (Pianificazione della proprietà forestale pubblica e collettiva)	23
ART. 18 (Pianificazione della gestione di proprietà forestali private)	24
CAPO V - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE PUBBLICO E COLLETTIVO	25
ART. 19 (Proprietà costituenti il patrimonio forestale pubblico e collettivo)	25
ART. 20 (Patrimonio forestale della Regione)	26
ART. 21 (Amministrazione del patrimonio forestale pubblico e collettivo)	27
ART. 22 (Concessioni d'uso)	28

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




(segue sommario)

CAPO VI- FORME ASSOCIATIVE DI GESTIONE ED AFFIDAMENTO DI BENI	29
ART. 23 (Forme associative di gestione)	29
ART. 24 (Affidamento di beni)	30
TITOLO III - TUTELA DEL PAESAGGIO, DELLA CULTURA E DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI	31
CAPO I - TUTELA DEL PAESAGGIO E DEGLI ECOSISTEMI	31
Art. 25 (Tutela del paesaggio e della cultura dei boschi)	31
ART. 26 (Boschi con finalità di conservazione della biodiversità e del germoplasma)	32
ART. 27 (Tutela dei boschi produttivi per fini naturalistici)	34
ART. 28 (Tutela di particolari ecosistemi)	35
ART. 29 (Tutela dei filari, delle alberature e degli arbusti)	36
ART. 30 (Tutela della flora spontanea)	37
CAPO II - TUTELA DEGLI ALBERI MONUMENTALI	38
ART. 31 (Tutela degli alberi monumentali)	38
ART. 32 (Elenco degli alberi monumentali)	39
ART. 33 (Valorizzazione degli alberi monumentali)	40
ART. 34 (Boschi monumentali)	41
TITOLO IV - NORME PER L'ESERCIZIO SOSTENIBILE DELLE ATTIVITÀ FORESTALI	42
CAPO I – GENERALITÀ	42
ART. 35 (Finalità delle attività forestali)	42
ART. 36 (Regolamento forestale)	43
ART. 37 (Trasformazione del bosco e degli arbusteti in altre qualità di coltura)	44
ART. 38 (Conversione del bosco e sostituzione della specie)	45
ART. 39 (Trasformazioni e conversioni non soggette ad autorizzazione)	46
ART. 40 (Rimboschimento compensativo)	47
ART. 41 (Viabilità forestale)	48
ART. 42 (Raccolta dei prodotti forestali non legnosi e di quelli legnosi già abbattuti)	50
ART. 43 (Attività ricreative e sportive)	51
CAPO II – FAUNA SELVATICA NELLE AREE BOSCHIVE	53
ART. 44 (Presenza di fauna selvatica nelle aree boschive e danni al patrimonio forestale)	53
CAPO III - GESTIONE CULTURALE DEI SOPRASSUOLI FORESTALI	54
ART. 45 (Disciplina delle utilizzazioni forestali)	54
ART. 46 (Rinnovazione dei boschi)	56
ART. 47 (Progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva)	57
ART. 48 (Manutenzione delle strutture ed infrastrutture nelle aree boscate)	58
ART. 49 (Cantiere forestale)	59
ART. 50 (Epoca delle utilizzazioni)	60

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Per *mqf*



(segue sommario)

TITOLO V- GESTIONE DEI CASTAGNETI	61
ART. 51 (Ruolo dei castagneti)	61
ART. 52 (Gestione dei castagneti)	62
ART. 53 (Conversione dei castagneti)	63
ART. 54 (Interventi di prevenzione e lotta fitosanitaria nel castagno)	64
TITOLO VI - USO DEI PASCOLI E DELLE AREE NON BOScate SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	65
CAPO I – USO DELLE AREE PASCOLIVE	65
ART. 55 (Gestione dei pascoli)	65
ART. 56 (Esercizio del pascolo nel bosco)	67
CAPO II –TRASFORMAZIONE DEI TERRENI SALDI	69
ART. 57 (Trasformazione dei terreni in altre qualità di coltura)	69
TITOLO VII - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE LEGNOSA SPECIALIZZATA	70
ART. 58 (Promozione degli impianti per la produzione legnosa specializzata)	70
ART. 59 (Esecuzione degli impianti)	71
TITOLO VIII - VIVAISTICA FORESTALE	72
ART. 60 (Attività vivaistica forestale)	72
ART. 61 (Materiale di propagazione)	73
ART. 62 (Rinnovazione artificiale)	75
ART. 63 (Libro regionale dei boschi da seme)	76
ART. 64 (Certificazione e controllo del materiale forestale di propagazione)	78
ART. 65 (Alberi di natale)	79
TITOLO IX – PREVENZIONE E LOTTA AI PROCESSI DI DEGRADO DEI BOSCHI	80
CAPO I – PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI	80
ART. 66 (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)	80
ART. 67 (Disposizione transitoria per i periodi a rischio di incendi boschivi e di allerta)	83

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




(segue sommario)

ART. 68 (Attività di prevenzione degli incendi)	84
ART. 69 (Lotta attiva contro gli incendi boschivi)	85
ART. 70 (Vincoli, divieti, prescrizioni e sanzioni)	86
ART. 71 (Catasto degli incendi boschivi e cartografia delle aree incendiate)	87
ART. 72 (Obblighi degli enti locali)	88
ART. 73 (Volontariato)	89
ART. 74 (Addestramento e aggiornamento del personale)	90
CAPO II - NORME PER LA DIFESA DEI BOSCHI DA FITOPATOLOGIE	91
ART. 75 (Finalità)	91
ART. 76 (Disposizioni per la prevenzione e lotta alle fitopatie)	92
ART. 77 (Parassiti sottoposti a lotta in ambito regionale)	94
CAPO III – NORME PER IL RECUPERO DEI BOSCHI DEGRADATI	95
ART. 78	95
(RECUPERO DEI BOSCHI DEGRADATI)	95
TITOLO X – INTERVENTI PUBBLICI IN AMBITO FORESTALE	96
ART. 79 (Ambito degli interventi)	96
ART. 80 (Attuazione degli interventi mediante affidamento a terzi)	98
ART. 81 (formazione professionale)	99
TITOLO XI - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA SELVICOLTURA	100
ART. 82 (Misure di incentivazione)	100
TITOLO XII - NORME FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE	102
CAPO I – NORME FINANZIARIE	102
ART. 83 (Fondo regionale forestale)	102
ART. 84 (Copertura finanziaria)	103
CAPO II – VIGILANZA E SANZIONI	104
ART. 85 (Vigilanza ed irrogazione delle sanzioni)	104
ART. 86 (Sanzioni)	105
ART. 87 (Lavori di ripristino)	108
CAPO III - NORME TRANSITORIE	109
ART. 88 (Pianificazione forestale vigente)	109
ART. 89 (Norma transitoria per l'utilizzazione boschive nelle proprietà pubbliche e collettive)	110
ART. 90 (Indennizzi per i mancati redditi)	111

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


F. Acer *M. S.*



(segue articolo)


CAPO IV - MODIFICHE ED ABROGAZIONI	112
ART. 91 (Modifica della legge 6 luglio 1998 n. 24)	112
ART. 92 (Modifica della legge regionale 14/1999)	113
ART. 93 (Modifica della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53)	115
ART. 94 (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29)	116
ART. 95 (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4)	117
ART. 96 (Abrogazioni)	125
ALLEGATO A - ALBERI E ARBUSTI FORESTALI DEL LAZIO	126
ALLEGATO B - SPECIE DI ECOSISTEMI FORESTALI E AD ESSI MARGINALI A RISCHIO DEL LAZIO	135


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE

“NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI”


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per *MGR*

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1


(Principi)

1. La Regione riconosce il bosco come bene di rilevante interesse per la collettività.

2. La Regione promuove lo sviluppo del sistema forestale, in armonia con i principi della gestione sostenibile delle risorse naturali e delle necessità della collettività, nonché la multifunzionalità del sistema forestale stesso e la sua valorizzazione con particolare riguardo alla difesa del suolo ed alla tutela paesaggistica.

3. La gestione sostenibile delle risorse forestali, concorrendo al benessere della collettività e allo sviluppo rurale, è perseguita secondo principi di equità intergenerazionale ed intertemporale.

4. La Regione, per i fini di cui al comma 2, si avvale anche della collaborazione di altri enti ed organismi pubblici e privati.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 2


(Finalità)

1. La presente legge, al fine di garantirne la tutela e promuoverne la valorizzazione, disciplina l'uso delle risorse forestali, del territorio boscato e delle aree correlate, tenendo conto delle peculiarità proprie di ogni ecosistema.


2. Con la presente legge si perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) pianificazione, ampliamento e riqualificazione del patrimonio forestale regionale;
- b) promozione della multifunzionalità degli ecosistemi forestali e dello sviluppo rurale;
- c) miglioramento strutturale, infrastrutturale e disciplina delle modalità d'uso delle risorse forestali;
- d) accrescimento della disponibilità della massa legnosa;
- e) sviluppo coordinato delle attività all'interno degli ecosistemi forestali con le altre attività praticate nel territorio regionale;
- f) riordino amministrativo in materia;
- g) conoscenza sistematica dell'assetto forestale e delle attività connesse tramite inventariazione, monitoraggio e ricerche;
- h) formazione ed aggiornamento degli operatori del settore e promozione della cultura forestale.

3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono perseguiti in forma coordinata sul territorio regionale e in conformità con i principi generali dell'ordinamento comunitario e statale in materia di boschi e terreni montani, di promozione dell'economia forestale e delle sue filiere, di difesa del suolo, di tutela del paesaggio, di sviluppo delle aree protette, di salvaguardia dagli incendi e di conservazione della biodiversità e degli ambienti selvatici.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 3


(Oggetto)

1. La Regione con la presente legge provvede al riordino della normativa in materia forestale adottando una disciplina unitaria per:

- a) i boschi e le strutture boscate assimilate, come definiti all'art. 4, ed i territori che li ospitano;
- b) le pertinenze di qualsiasi natura di interesse forestale, nonché i filari, le alberature stradali, le fasce arborate e le piante sparse, anche se di origine artificiale e di specie diverse da quelle di cui all'allegato A, che assolvono funzioni di pubblico interesse come frangivento, schermatura igienico-sanitaria e/o sonora, ovvero abbiano un riconosciuto valore storico, purché esterni ai centri edificati di cui all'art. 32 della legge 22 ottobre 1971, n° 865 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) i terreni, interni alle aree boscate e quelli esterni ma compresi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, rivestiti di manto erboso, anche parzialmente arborato o cespugliato, destinati permanentemente alla produzione foraggera per pascolo;
- d) le aree ospitanti siepi, costituite da specie di cui all'allegato A esterne ai centri urbani di cui all'art. 32 della legge 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni e non appartenenti a giardini, salvo che questi ultimi siano assoggettati a vincolo ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Non sono oggetto di disciplina a norma della presente legge:

- a) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, non incluse tra quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera b);
- b) le aree a verde urbano e le aree ospitanti popolamenti arborei dei giardini ricadenti all'interno, oppure, all'esterno dei centri edificati di cui all'art. 32 della l. n° 865/1971 salvo che siano considerati come alberi monumentali ai sensi dell'art. 31 della presente legge.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



- c) Ai fini della presente legge bosco e foresta sono considerati tra loro sinonimi. Gli alberi e gli arbusti considerati forestali sono elencati nell'Allegato A alla presente legge, che può essere aggiornato con delibera della Giunta Regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per *Mozz*

ART. 4

(Definizione di bosco e delle aree assimilate)

1. Ai fini della presente legge costituiscono bosco:

- a) qualsiasi area coperta da vegetazione forestale di specie di cui all'allegato A alla presente legge, avente estensione non inferiore a 5.000 metri quadrati e di larghezza, misurata al piede delle piante di confine, mediamente maggiore di 20 metri, in qualsiasi stadio di sviluppo e tale da determinare, con la proiezione orizzontale delle chiome, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento;
- b) le aree in via di ricolonizzazione forestale naturale con specie di cui all'allegato A, aventi le dimensioni di cui alla lettera a);
- c) i castagneti da frutto e le sugherete aventi le dimensioni di cui alla lettera a), ad eccezione degli impianti specializzati da legno di cui all'art. 58;
- d) i vivai forestali interni ai boschi.

2. Per la determinazione dell'estensione e della larghezza minime di cui al comma 1 non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture viarie di larghezza inferiore a 10 metri.

3. Sono assimilate ai boschi:

- a) le aree ospitanti soprassuoli arborei di estensione o copertura inferiore a quanto disposto al comma 1, che siano costituiti da specie di cui all'allegato A ed abbiano un'area basimetrica non inferiore a 2,5 metri quadrati e con distanza reciproca degli alberi di confine non superiore a 2 volte la loro altezza media;
- b) le aree già boscate nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20 per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Ren *MFB*

[Handwritten signature]

selvicolture o di utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio;

- c) le radure di ampiezza inferiore a 5.000 metri quadrati, salvo quelle già sottoposte in forma continuativa a coltura agraria;
- d) le aree coperte da vegetazione forestale arbustiva con specie di cui all'allegato A, purché questa sia tale da determinare una copertura del suolo pari al 50 per cento.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





ART. 5

(Funzioni e compiti amministrativi)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti le materie oggetto della presente legge sono ripartiti tra Regione ed enti locali secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 agosto 1999, n° 14. La decorrenza dell'effettivo esercizio di tali funzioni e compiti è disciplinata ai sensi dell'art. 191 della stessa l. r. 14/1999.

2. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno inviano all'Assessorato regionale competente in materia ambientale, secondo le modalità indicate nel regolamento forestale, il quadro statistico relativo alle attività forestali praticate nel corso della stagione silvana.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 6

(Disposizioni comuni)



1. Le aree di cui all'articolo 3 costituiscono il patrimonio forestale regionale complessivo ed hanno destinazione d'uso del suolo forestale irreversibile, fatte salve le autorizzazioni alla trasformazione di cui all'articolo 37.

2. Sono oggetto di autorizzazione gli interventi da eseguirsi in deroga alla presente legge ed al regolamento forestale, alla pianificazione territoriale esistente ed a quella specifica forestale regolarmente approvata. Il provvedimento autorizzativo può dettare ulteriori disposizioni e prescrizioni in merito alle attività autorizzate.

3. Sono oggetto di sola comunicazione gli interventi eseguiti in conformità al regolamento forestale, alla pianificazione territoriale esistente ed a quella specifica forestale regolarmente approvata, salvo che sia diversamente previsto dalla presente legge o dal regolamento forestale. L'ente locale competente ai sensi dell'articolo 5 può vietare l'esecuzione dell'intervento qualora ravvisi incongruità nel contenuto della comunicazione rispetto alla presente legge, al regolamento forestale, alla pianificazione territoriale vigente o a quella forestale regolarmente approvata.

4. Gli enti locali competenti in materia di utilizzazione, conservazione e ricomposizione del patrimonio boschivo regionale provvedono, ogni anno, ad una verifica per campionamento di almeno il 15 per cento degli interventi eseguiti in regime di comunicazione per ciascuna tipologia dei medesimi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE FORESTALE

Capo I - Strumenti per la programmazione


ART. 7

(Piano forestale regionale)

1. La Regione definisce le linee generali di tutela, valorizzazione e di sviluppo del sistema forestale del Lazio attraverso il piano forestale regionale, di seguito denominato PFR, di durata non inferiore ad un quinquennio.

2. Il PFR provvede a:

- a) analizzare lo stato e le caratteristiche dei boschi in relazione alla situazione ambientale generale e all'economia della regione;
- b) analizzare la situazione ed indicare le linee di sviluppo relative ai settori della vivaistica forestale e degli impianti di produzione legnosa specializzata;
- c) stabilire gli obiettivi strategici;
- d) indicare gli indirizzi di intervento, le azioni da attuarsi e le relative priorità, i criteri generali di realizzazione e le previsioni di spesa;
- e) indicare i criteri e le modalità per la promozione della tutela delle peculiarità vegetazionali;
- f) specificare le risorse finanziarie attivabili in via generale ed annualmente nonché i criteri di ripartizione e assegnazione dei finanziamenti fra i soggetti attuatori degli interventi;
- g) programmare la realizzazione e l'aggiornamento della cartografia e dell'inventario forestale;
- i) indicare i criteri e le modalità per il monitoraggio sull'attuazione del PFR stesso.






PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. Il PFR viene attuato per piani stralcio annuali, approvati dalla Giunta regionale in conformità con il principio della continuità operativa, che specificano gli interventi da realizzare nell'anno tra quelli previsti dal PFR e le modalità per la loro realizzazione, nonché le risorse finanziarie attivabili per la promozione degli interventi di cui all'articolo 82, comma 1.

4. La proposta di PFR è predisposta a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di ambiente, di concerto con gli altri Assessorati per gli aspetti di competenza ed è adottato dalla Giunta regionale, previo parere del organo consultivo di cui all'articolo 8 e sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della l.r. 14/1999. La Giunta regionale sottopone la proposta di PFR al Consiglio regionale per l'approvazione.

5. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene predisposto e approvato il primo PFR.



S. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 8

(Sezione del Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente)

1. Nell'ambito del Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, è istituita ai sensi del comma 2, lettera c), dello stesso articolo, una apposita sezione specializzata nella materia forestale.


S. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Capo II - Conoscenza, monitoraggio e innovazione delle risorse forestali

Art. 9



(Servizi informativi di interesse forestale)

1. Al fine di monitorare le attività connesse al settore forestale e di rendere accessibili al pubblico le relative informazioni, il Servizio informativo regionale ambientale, denominato SIRA, istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di ambiente, svolge anche compiti relativi a:

- a) l'archiviazione di cartografie tematiche di interesse forestale e quelle relative alle aree boscate percorse dal fuoco;
- b) la gestione delle relative basi di dati, comprese quelle della carta dei tipi forestali e dell'inventario forestale regionale;
- c) l'analisi e l'archiviazione di informazioni statistiche forestali di origine non regionale;
- d) la divulgazione delle informazioni archiviate;
- e) ogni ulteriore attività necessaria per l'esercizio delle attività informative.

2. La Regione cura l'inserimento e l'aggiornamento dei dati relativi al mercato del legno regionale nell'ambito del Sistema informativo automatizzato delle amministrazioni regionale e locali di cui all'articolo 32 della legge regionale 14/1999, anche in collaborazione con le organizzazioni professionali di categoria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





ART. 10

(Cartografia e inventario forestale del Lazio)

1. Al fine di conoscere e descrivere le risorse forestali, la Regione provvede alla realizzazione della carta dei tipi forestali sulla base della cartografia tecnica regionale ed alla redazione dell'inventario forestale, a carattere permanente, basato su standard procedurali compatibili con quelli della carta dei tipi forestali.

2. La Giunta regionale, sentito l'organo consultivo di cui all'articolo 8, definisce le modalità e gli standard per la redazione della carta dei tipi forestali e dell'inventario forestale, tenendo conto anche dei criteri e standard generali forniti a livello nazionale e comunitario.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





ART. 11

(Conoscenza ed innovazione nel settore forestale)

1. La Regione può affidare, attraverso apposita convenzione, agli enti di ricerca e ad altri organismi ed istituti di sperimentazione, l'esecuzione di studi finalizzati alla conoscenza ed all'innovazione nel settore forestale, nell'esercizio delle attività forestali, nella filiera foresta-legno e nel settore degli impianti di produzioni legnose specializzate.

2. La Regione promuove la divulgazione dei risultati di cui al comma 1 anche attraverso l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Innovazione in Agricoltura del Lazio, le università, gli ordini professionali, le associazioni di categoria e gli altri centri di ricerca e formazione.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Capo III – Pianificazione forestale e delle aree pascolive

ART. 12

(Ruolo della pianificazione)

1. La Regione riconosce la pianificazione quale strumento prioritario per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo e pascolivo di cui all'articolo 3 e la promuove ai sensi dell'articolo 82.

2. La pianificazione del patrimonio boschivo e pascolivo si attua tramite l'elaborazione e l'applicazione dei piani di gestione di proprietà pubbliche o private, singole o associate, previsti negli articoli 13, 14 e 15.

3. I piani di cui al comma 2 devono essere redatti in conformità ai principi previsti dalla presente legge in materia di utilizzazione boschiva e pascoliva e nel rispetto degli indirizzi del PFR e della pianificazione territoriale.

4. La Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo delle aree rurali che coinvolgono aree forestali, privilegia quelle dotate di strumenti di pianificazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Rea Migo

ART. 13


(Piani di gestione ed assestamento forestale)

1. I piani che interessano le aree boscate sono denominati piani di gestione ed assestamento forestale ed hanno una durata non superiore a 15 anni.


2. Il piano di gestione ed assestamento forestale deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) obiettivi del piano;
- b) delimitazione e zonizzazione del patrimonio;
- c) documentazione cartografica;
- d) analisi della vegetazione;
- e) descrizione delle particelle forestali;
- f) determinazione della provvigione e della ripresa legnosa;
- g) piano degli interventi selvicolturali;
- h) modalità e tecniche di esercizio dell'attività di utilizzazione forestale;
- i) disciplina dell'esercizio di attività inerenti le produzioni forestali non legnose;
- j) piano della viabilità forestale di cui all'articolo 41, comma 5, e misure per il miglioramento della rete viaria forestale e per la salvaguardia del sistema idrografico esistente all'interno del patrimonio boschivo;
- k) modalità di conservazione, salvaguardia e criteri specifici per l'utilizzazione forestale di biotopi di particolare interesse naturalistico ufficialmente individuati e di aree con particolare destinazione d'uso e di alberi monumentali.

3. Qualora le aree boschive siano utilizzate per il pascolo del bestiame ai sensi dell'articolo 56, il piano di gestione ed assestamento forestale può contenere una specifica pianificazione dell'esercizio delle attività zootecniche. In tal caso, il piano di gestione ed assestamento forestale può interessare aree anche esterne a quelle definite



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



dall'articolo 3 e non boscate, ma ad esse contigue, e deve contenere anche i seguenti elementi:

- a) individuazione delle aree vocate all'esercizio dell'attività zootecnica;
- b) valutazione della presenza di fauna selvatica e domestica e delle loro interazioni;
- c) valutazione della possibilità foraggiere per gli animali di interesse zootecnico;
- d) determinazione del carico zootecnico sostenibile e calendario di pascolamento;
- e) modalità di esercizio dell'attività zootecnica;
- f) strutture a supporto dell'attività zootecnica.


4. Qualora le aree boschive siano utilizzate per attività ricreative ai sensi dell'art. 43, il piano di gestione ed assestamento forestale può contenere anche i seguenti elementi:

- a) individuazione delle aree destinate all'esercizio delle attività ricreative;
- b) valutazione delle presenze e flussi di traffico;
- c) tipi di attività e modalità di fruizione delle aree;
- d) strutture a supporto della funzione ricreativa interne ed esterne alle aree ricreative individuate;
- e) strutture per l'accesso e l'esercizio di attività ricreative per persone disabili ed anziane.

5. Per gli aspetti non specificatamente indicati dai piani di gestione ed assestamento forestale di cui al comma 1, valgono le disposizioni indicate dal regolamento forestale.

6. I piani di gestione ed assestamento forestale, riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di aree protette, devono essere redatti tenendo conto dei criteri dettati dall'ente gestore dell'area protetta ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 14

(Piano poliennale di taglio)



1. La pianificazione dei boschi di proprietà privata può attuarsi, in alternativa ai piani di cui all'art. 13, attraverso piani poliennali di taglio aventi durata minima di 5 anni e massima di 10 anni. Il piano poliennale di taglio deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) relazione ed obiettivi del piano;
- b) analisi delle caratteristiche idrogeologiche e vegetazionali dell'area;
- c) dati tecnici dell'utilizzazione;
- d) modalità di esecuzione dell'utilizzazione;
- e) forma di governo e trattamento che si prevede di adottare in prospettiva;
- f) conformità alla pianificazione territoriale vigente;
- g) cartografia catastale, tecnica, oppure topografica, dell'area.

2. Il regolamento forestale indica le modalità ed i criteri per la redazione dei piani di cui al comma 1.

3. I piani poliennali di taglio non possono derogare alle disposizioni previste dal regolamento forestale, salvo che quest'ultimo preveda diversamente. Ai piani poliennali di taglio si applica quanto previsto dall'articolo 13, commi 5 e 6.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 15

(Pianificazione dei pascoli)

1. La gestione del patrimonio pascolivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), di superficie complessiva superiore a 30 ettari, è effettuata sulla base di piani di assestamento e di utilizzazione dei pascoli.


2. I piani di cui al comma 1 devono conformarsi alla pianificazione territoriale vigente ed hanno una durata non superiore a 15 anni. Essi devono contenere almeno gli elementi indicati all'articolo 13, comma 3. Qualora riguardino aree sottoposte ad uso civico, i piani devono contenere la regolamentazione degli usi civici, prevedendo gli interventi necessari per il miglioramento della gestione, conservazione e valorizzazione delle risorse.

3. Gli enti titolari o gestori di pascoli di superficie complessiva superiore a 30 ettari, devono adottare i piani di cui al comma 1 entro il termine di 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge.


4. Gli enti titolari o gestori di pascoli di superficie complessiva inferiore a 30 ettari possono gestire tali pascoli sulla base di piani sommari di gestione aventi durata minima di 3 anni e massima di 10. Il regolamento forestale indica le modalità ed i criteri per la loro redazione.

5. In assenza dei piani di cui ai commi 1 e 4, l'esercizio del pascolo deve conformarsi alle disposizioni del regolamento forestale.

6. I piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, riguardanti territori ricadenti in tutto oppure in parte nell'ambito di aree protette, devono essere redatti tenendo conto delle previsioni del piano di assetto e del regolamento del parco di cui alla legge regionale 29/1997.



IL PRESIDENTE DELLA GIURIA REGIONALE



ART. 16

(Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva)

1. I piani di cui agli articoli 13, 14 e 15. sono approvati dalla Giunta Regionale, previo parere dell'organo consultivo di cui all'articolo 8, entro 180 giorni dalla data di ricevimento.

2. Prima della loro approvazione, i piani di cui al comma 1 riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un'area protetta devono essere trasmessi all'ente gestore dell'area protetta stessa per il rilascio del nullaosta ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 29/1997. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso e riprende a decorrere dalla data di comunicazione del nullaosta, ovvero dalla scadenza dei termini previsti dall'articolo 28 della legge regionale 29/1997.


3. Ai fini dell'approvazione del piano, i soggetti interessati inviano le proposte di piano di cui agli articoli 13 e 14, all'Assessorato regionale competente in materia ambientale. I piani di cui all'articolo 15 sono inviati all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura.

4. In fase istruttoria possono essere richiesti, una sola volta, chiarimenti ed integrazioni alla documentazione presentata.

5. Qualora la Regione ritenga che debbano essere apportate delle modifiche al piano in istruttoria, quest'ultimo deve essere restituito al soggetto interessato per la rielaborazione.


6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il termine di cui al comma 1 è sospeso e ricomincia a decorrere dal momento della nuova presentazione.


7. Nel caso in cui i piani vengano elaborati con contributo pubblico ai sensi dell'articolo 82, essi devono essere presentati per l'approvazione entro 18 mesi dall'erogazione del contributo, a pena di revoca dello stesso, salvo giustificata proroga.



8. La variazione totale o parziale dei piani di cui comma 1 è consentita prima della loro scadenza, quando siano sopravvenuti cambiamenti sostanziali nella gestione delle attività pianificate o nell'ambiente, ovvero a seguito di eventi straordinari. Tali variazioni devono essere approvate con le procedure di cui al presente articolo.

9. La Regione, entro 30 giorni dall'approvazione dei piani di cui al comma 1, trasmette alle province ed alle comunità montane, competenti per il territorio, copia dei piani approvati. Qualora i piani riguardino interventi di utilizzazione boschiva per superfici fino a tre ettari, copia del piano è inviata, altresì, ai comuni competenti del territorio ai sensi dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 53/1998.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Capo IV- Pianificazione forestale per le diverse tipologie di proprietà

ART. 17

(Pianificazione della proprietà forestale pubblica e collettiva)

1. La gestione del patrimonio forestale di proprietà pubblica o collettiva, deve essere effettuata sulla base di piani di gestione ed assestamento forestale di cui all'articolo 13.

2. Entro 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i boschi di proprietà pubblica e collettiva devono essere dotati del piano di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 89.

3. Il piano di gestione ed assestamento forestale di cui al comma 1 deve contenere la pianificazione zootecnica e quella ricreativa di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 nei casi in cui il patrimonio boschivo abbia una superficie maggiore a 750 ettari, ovvero in caso di particolari finalità di conservazione di cui all'articolo 26.

4. Il piano di gestione ed assestamento forestale delle proprietà pubbliche deve prevedere le aree da concedere in uso ai sensi dell'articolo 22.

5. Qualora i soggetti pubblici proprietari di boschi non abbiano presentato il piano di gestione ed assestamento forestale entro il termine di cui al comma 2, la Regione può attivare le procedure sostitutive secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Roa *MZQ*


ART. 18

(Pianificazione della gestione di proprietà forestali private)

1. La gestione della proprietà forestale privata può essere effettuata sulla base dei piani di cui agli articoli 13 e 14.

2. In assenza della pianificazione di cui al comma 1 l'esercizio delle attività forestali, zootecniche e ricreative all'interno del patrimonio forestale privato deve attuarsi in conformità al regolamento forestale.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




*Capo V - Amministrazione e gestione del patrimonio forestale
pubblico e collettivo*


ART. 19

(Proprietà costituenti il patrimonio forestale pubblico e collettivo)

1. Il patrimonio forestale pubblico si compone delle proprietà di beni forestali demaniali e patrimoniali, acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti allo Stato, alla Regione, alle province, alle comunità montane e ai comuni.

2. Il patrimonio forestale collettivo si compone di boschi posseduti da comuni o frazioni di comuni, università ed altre associazioni agrarie comunque denominate su cui si esercitano usi civici.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 20

(Patrimonio forestale della Regione)


1. Il patrimonio forestale della regione è costituito dalle foreste trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 68 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616 nonché da quelle provenienti da altri enti pubblici disciolti.

2. Le province o le comunità montane competenti per la gestione del patrimonio forestale della regione ai sensi della l.r. 14/1999, devono predisporre i piani di gestione ed assestamento forestale di cui all'articolo 13 in conformità ai criteri dettati dalla Regione.

3. Il patrimonio forestale della Regione può essere ampliato mediante trasferimento a titolo gratuito da parte di enti pubblici e privati oppure mediante acquisti, espropri o donazioni.

4. La Regione al fine di garantire una organica e razionale gestione del demanio regionale forestale può procedere all'acquisto e/o affitto di terreni contermini al demanio suddetto o da questo interclusi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 21

(Amministrazione del patrimonio forestale pubblico e collettivo)


1. Gli enti pubblici e collettivi gestiscono direttamente, anche in forma associata, il proprio patrimonio forestale.

2. Gli enti di cui al comma 1 devono destinare almeno il 20 per cento dei ricavi della gestione dei beni forestali di proprietà ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e potenziamento dei boschi. Tali somme devono essere iscritte nel bilancio di previsione dell'ente proprietario, in apposito capitolo di spesa vincolato.

3. Nel caso di tagli eseguiti in assenza del piano di gestione ed assestamento forestale di cui all'articolo 13, i proventi di cui al comma 2 sono prioritariamente destinati al finanziamento della redazione del piano stesso.

4. La cessione dei beni agro-silvo-pastorali alienabili degli enti pubblici deve avvenire in conformità alle procedure previste dalla normativa vigente in materia.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 22


(Concessioni d'uso)

1. Gli enti titolari del patrimonio forestale possono concedere, con provvedimento motivato e sulla base delle previsioni dei piani di gestione ed assestamento forestale di cui all'articolo 13, l'uso temporaneo dei beni del patrimonio stesso a soggetti privati. Nel caso in cui le concessioni riguardino beni ricadenti all'interno di aree naturali protette, la concessione è subordinata al nullaosta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997.

2. Il provvedimento di concessione deve specificare:

- a) la durata;
- b) l'ammontare del canone che deve essere corrisposto dal concessionario;
- c) gli indirizzi generali per la conservazione del patrimonio forestale e l'uso futuro del bene.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Capo VI- Forme associative di gestione ed affidamento di beni

ART. 23


(Forme associative di gestione)


1. La Regione promuove la formazione di consorzi ed altre forme associative di gestione allo scopo di gestire in modo programmato, integrato e coordinato, il patrimonio silvo-pastorale di proprietari diversi.

2. Per la gestione del patrimonio forestale ricadente nelle Comunità Montane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 9.

3. I consorzi e le altre forme associative di gestione delle aree boscate ricadenti all'interno del territorio delle aree protette regionali possono stipulare apposite convenzioni con gli enti gestori delle aree protette stesse, per avvalersi dei loro uffici tecnici, amministrativi e degli altri mezzi strumentali per la gestione dell'area boscata.

4. Gli enti pubblici e collettivi, per l'amministrazione dei beni soggetti ad uso civico, possono aderire ad iniziative di gestione associata dei boschi sulla base di convenzioni, in cui sia specificato tra l'altro, le forme ed i modi dell'esercizio di uso civico nella nuova modalità di gestione.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 24

(Affidamento di beni)

1. I proprietari pubblici e privati possono affidare, attraverso apposita convenzione, agli enti locali ed agli enti gestori delle aree protette la gestione del proprio patrimonio boschivo.

2. La gestione del patrimonio forestale della Regione può essere affidato agli enti gestori delle aree protette, ovvero ad altri soggetti pubblici, o privati, qualora ricorrano particolari esigenze di carattere funzionale, economico o ambientale e previo parere dell'organo consultivo di cui all'articolo 8.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Plan 

TITOLO III - TUTELA DEL PAESAGGIO, DELLA CULTURA E DEGLI
ECOSISTEMI FORESTALI

Capo I - Tutela del paesaggio e degli ecosistemi


Art. 25

(Tutela del paesaggio e della cultura dei boschi)

1. La Regione, per i fini di cui all'articolo 1, comma 2, e ad integrazione della normativa per la tutela delle aree boscate prevista dalla legge regionale 6 luglio 1998 n° 24, assicura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale e promuove la cultura dei boschi attraverso:

- a) la tutela della biodiversità e del germoplasma forestale e delle altre peculiarità vegetali;
- b) l'incentivazione all'adozione di strumenti pianificatori delle attività forestali ai sensi dell'art. 12;
- c) la divulgazione del valore ecologico, paesaggistico e culturale del patrimonio forestale regionale.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 26

(Boschi con finalità di conservazione della biodiversità e del germoplasma)

1. Nel territorio del Lazio almeno il 10% del patrimonio forestale è destinato alla conservazione della biodiversità e del germoplasma vegetazionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, le province, o le comunità montane, ovvero gli enti gestori delle aree protette per i territori ricadenti all'interno di esse, adottano appositi piani per l'individuazione dei boschi da destinare alla conservazione della biodiversità e del germoplasma vegetazionale.

3. L'adozione del piano di cui al comma 2 è notificata ai proprietari dei boschi interessati dal piano stesso unitamente agli importi da corrispondere a titolo di indennizzo. A tal fine la Giunta regionale con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni, stabilisce i criteri per la determinazione degli indennizzi.


4. Entro sessanta giorni della notifica di cui al comma 3, il proprietario può comunicare il proprio consenso alla destinazione del bosco per le finalità conservative di cui al comma 1. Qualora vi sia il consenso, oppure in caso di mancata comunicazione del dissenso, gli enti di cui al comma 2 adottano il provvedimento di delimitazione dell'area boscata. Tali formazioni devono essere rilevate, descritte e cartografate nonché delimitate con apposite tabelle e/o dispositivi di divieto d'accesso.

5. Nelle aree di cui al comma 4 è vietata:

- a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali;
- b) la raccolta delle specie vegetali di cui all'allegato A;
- c) l'esecuzione di tagli in assenza del piano di gestione ed assestamento forestale;
- d) l'apertura di cave di pietre;
- e) i movimenti di terreno, dissodamenti e gli scavi;
- f) la riduzione a coltura dei terreni boschivi.

R. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- g) la realizzazione di strutture ed infrastrutture per la sosta e l'esercizio di attività ricreative.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Faver mif

ART. 27

(Tutela dei boschi produttivi per fini naturalistici)

1. Al fine di valorizzare la funzione naturalistica dei boschi produttivi, annualmente le province, o le comunità montane indicano la superficie dei boschi economicamente produttivi da destinare alla conservazione integrale. Tali aree, distribuite in appezzamenti di superficie compresa tra un minimo di 700 metri quadrati e un massimo di 5.000 metri quadrati, possono interessare una o più frazioni, per una superficie complessiva non superiore al 7% del bosco di proprietà.



2. I proprietari dei boschi, pubblici o privati, possono richiedere alle province o alle comunità montane di essere inclusi nel regime di tutela di cui al comma 1, indicando su apposita cartografia l'area da destinare a conservazione integrale ai sensi dello stesso comma 1.

3. Le province, o le comunità montane, adottano, previa verifica della capacità produttiva del bosco individuato dal proprietario del bosco ai sensi del comma 2, il provvedimento di delimitazione dell'area stessa.

4. Per la destinazione a conservazione integrale dei boschi produttivi sono corrisposti gli indennizzi di cui all'articolo 26 comma 3.

5. Il regolamento forestale disciplina le modalità per la gestione delle aree sottratte all'attività produttiva ai sensi del presente articolo.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 28


(Tutela di particolari ecosistemi)

1. La Regione tutela, secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale, le alberature e/o gli individui arborei camporili nonché le siepi del sistema dei campi chiusi, composti da specie anche non incluse nell'allegato A, aventi rilevante funzione di habitat conservativo.

2. Le province o le comunità montane procedono alla rilevazione e descrizione delle formazioni di cui al comma 1. Queste devono essere riportate in apposita cartografia da trasmettere alla Regione per il loro inserimento nella carta dei tipi forestali di cui all'articolo 10.

3. Il regolamento forestale, indica le modalità per la gestione della vegetazione ripariale, ivi compresi i filari ripariali e/o golenali, presenti nelle fasce di rispetto di cui all'articolo 7, comma 9, della legge 24/1998 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 29

(Tutela dei filari, delle alberature e degli arbusti)

1. Le piante costituenti i filari e le alberature stradali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nell'eventualità di morte o abbattimento, devono essere sostituite, secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale, impiegando piante, eventualmente anche di specie diversa, che siano idonee per l'assolvimento della loro funzione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, per le specie ricomprese nell'allegato A, il regolamento forestale stabilisce le modalità per la gestione delle formazioni di arbusti nelle aree di cui all'articolo 3 e nei terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 30

(Tutela della flora spontanea)



1. La flora spontanea ricompresa nell'allegato B alla presente legge, presente nelle aree boscate di cui all'articolo 3 ed in quelle non boscate tutelate dal vincolo idrogeologico, è tutelata ai sensi del presente articolo, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61. La Giunta regionale con proprio atto provvede ad aggiornare l'elenco delle specie di cui all'Allegato B.

2. Nelle aree di cui al comma 1 è vietato introdurre specie, razze e popolazioni estranee alla flora di cui all'allegato B, allo scopo di preservarne l'integrità e la variabilità genetica. Sono, altresì, vietati il taglio e l'estirpazione delle specie di cui all'Allegato B, salvo che questi interventi siano effettuati ai fini dell'ampliamento e rinfoltimento della superficie boscata ai sensi dell'articolo 46, comma 1.

3. Il regolamento forestale stabilisce le modalità per la raccolta di parti delle piante di cui all'Allegato B, nonché per la raccolta dell'intera pianta, oppure della parte sotterranea, delle piante dichiarate officinali ai sensi della normativa vigente. In particolare, il regolamento stabilisce le quantità massime consentite per la raccolta di ciascuna specie.

4. I comuni possono dettare disposizioni particolari per la tutela di specie della flora spontanea presenti nel proprio ambito territoriale, ancorché non inserite negli appositi elenchi, purché, di rilevante importanza ecologica locale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Capo II - Tutela degli alberi monumentali

ART. 31

(Tutela degli alberi monumentali)


1. La Regione, con il presente Capo, detta norme per la tutela degli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata.

2. Ai fini di cui al comma 1 vengono considerati alberi monumentali, anche se non iscritti nell'elenco delle specie forestali di cui all'allegato A:


- a) alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità;
- b) alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
- c) alberi dichiarati monumentali in base a precedenti disposizioni legislative in materia di bellezze naturali e paesistiche o in base a specifici atti amministrativi.

3. L'abbattimento degli alberi monumentali può avvenire per esigenze di pubblica incolumità, per motivi fitosanitari e per la tutela e la salvaguardia ecologica delle formazioni boschive in cui sono inseriti. L'abbattimento è autorizzato dal comune solamente dopo aver accertato l'impossibilità di adottare soluzioni alternative e sentito il parere dell'organo consultivo di cui all'articolo 8, anche nel caso in cui l'intervento sia previsto dai piani di cui agli articoli 13 e 14.

4. Il regolamento forestale indica le modalità per la manutenzione e gestione degli alberi monumentali.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 32

(Elenco degli alberi monumentali)

1. E' istituito l'elenco regionale degli alberi monumentali. L'elenco è tenuto presso l'Assessorato regionale competente in materia di ambiente.

2. L'inserimento degli alberi nell'elenco di cui al comma 1 avviene su richiesta all'Assessorato regionale competente in materia di ambiente da parte di un ente locale o ente gestore di area protetta, oppure su segnalazione di singoli cittadini o associazioni. L'Assessorato provvede previo parere dell'organo consultivo di cui all'articolo 8.

3. All'atto del loro inserimento nell'elenco, gli alberi devono essere rilevati, descritti e cartografati in specifica documentazione.

4. Il regolamento forestale definisce le modalità per la presentazione delle proposte di inserimento nell'elenco.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

V. Ben *M. F.*


ART. 33

(Valorizzazione degli alberi monumentali)

1. Gli alberi inseriti nell'elenco di cui all'articolo 32 devono essere segnalati in loco riportando almeno la seguente dizione: "Albero Monumentale protetto ai sensi della l.r. ...".

2. La Regione, gli enti locali, gli enti gestori delle aree protette e le associazioni ambientaliste possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell'elenco al fine di divulgarne la conoscenza nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





ART. 34

(Boschi monumentali)

1. Sono riconosciuti come boschi monumentali le aree boscate di cui all'articolo 3 dove siano presenti almeno il 25 per cento di alberi ad ettaro inseriti nell'elenco di cui all'articolo 32. Tali formazioni devono essere rilevate, descritte e cartografate in specifica documentazione e devono essere riportate sulla carta dei tipi forestali di cui all'articolo 10.

2. Gli interventi selvicolturali all'interno dei boschi monumentali devono essere eseguiti sulla base di un piano di gestione e assestamento forestale di cui all'articolo 13, oppure di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'articolo 47, entrambi redatti tenendo conto delle specifiche funzioni assolte dai boschi.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



TITOLO IV - NORME PER L'ESERCIZIO SOSTENIBILE DELLE
ATTIVITÀ FORESTALI

Capo I – Generalità

ART. 35



(Finalità delle attività forestali)

1. La Regione Lazio riconosce le attività in bosco quale strumento fondamentale per il recupero dei soprassuoli forestali, per la tutela degli ecosistemi e degli aspetti paesistico-ambientali, per la salvaguardia idrogeologica del territorio, per la prevenzione di processi di degrado e per lo sviluppo dell'economia forestale e montana.

2. Si considerano attività forestali, ai fini della presente legge, l'insieme delle attività praticate all'interno delle aree boscate di cui all'articolo 3 e nei terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico che coinvolgono, in modo diretto o indiretto, il bosco e le sue componenti di origine biotica ed abiotica.

Nelle aree boscate di cui all'articolo 3 ed in quelle non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico le attività devono essere praticate in conformità al principio dell'uso sostenibile delle risorse.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 36

(Regolamento forestale)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale adotta, su proposta dell'Assessorato competente in materia ambientale, anche ai sensi dell'articolo 19 del R.D. 1126/1926, il regolamento, di seguito denominato regolamento forestale, recante la disciplina di attuazione della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 detta, in armonia con i principi d'uso sostenibile delle risorse, anche norme tecniche in materia di esercizio delle attività all'interno delle aree boscate di cui all'articolo 3, considerando contemporaneamente l'insieme delle funzioni dirette e indirette da esso assolte a favore delle popolazioni locali, della collettività generale e delle comunità biotiche presenti negli ecosistemi.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Reis

ART. 37

(Trasformazione del bosco e degli arbusteti in altre qualità di coltura)



1. La trasformazione del bosco e degli arbusteti, come definiti dall'articolo 4, in altre qualità di coltura è consentita esclusivamente previa autorizzazione delle province o delle comunità montane, ovvero dai comuni per boschi o arbusteti di superficie inferiore a 3 ettari. L'autorizzazione è rilasciata sentito l'organo consultivo di cui all'articolo 8 e nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente articolo.

2. Costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti, in altre qualità di coltura ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione presente finalizzata all'utilizzazione del terreno con forme d'uso diversa da quella forestale.

3. La trasformazione del bosco e degli arbusteti in altre qualità di coltura deve essere attuata in conformità alle norme vigenti in materia paesistica, di difesa del suolo e di assetto idrogeologico.

4. Il regolamento forestale, indica le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ART. 38

(Conversione del bosco e sostituzione della specie)


1. Nelle aree boscate di cui all'articolo 3, la conversione dei boschi e degli arbusteti e le sostituzioni della specie devono essere autorizzate dalle province o dalle comunità montane, ovvero dai comuni per superficie inferiore a 3 ettari, previo parere dell'organo consultivo di cui all'articolo 8, sulla base di comprovati motivi di ordine fitosanitario, idrogeologico e di tutela ambientale.


2. Per i fini di cui al comma 1 è considerata conversione del bosco la variazione della forma di governo:

- a) di boschi di alto fusto e di soprassuoli transitori provenienti dall'avviamento all'alto fusto dei cedui, in boschi cedui;
- b) dei boschi cedui di età maggiore a quanto disposto dal regolamento forestale, in cedui;
- c) dei cedui composti in cedui semplici.

3. Per i fini di cui al comma 1 è considerata sostituzione delle specie l'introduzione di specie forestali non contemplate nell'allegato A al posto di specie in esso contemplate.

4. Per le conversioni dei castagneti e per le relative sostituzioni si applicano altresì le disposizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 54 e 76.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 39

(Trasformazioni e conversioni non soggette ad autorizzazione).


1. Il regolamento forestale individua, nell'ambito delle opere e dei lavori che per la loro natura ed entità non comportano la trasformazione permanente dei boschi, i casi in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita dalla comunicazione di inizio lavori.


2. Sono, altresì, soggetti a preventiva comunicazione alle province o alle comunità montane, ovvero ai comuni per superfici inferiori a 3 ettari, gli interventi finalizzati alla trasformazione:

- a) di piantagioni in boschi;
- b) di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e non boscati, in boschi, rimboschimenti, imboschimenti e impianti per la produzione legnosa specializzata;
- c) degli arbusteti transitori in boschi.

3. Sono sottoposti a preventiva comunicazione alle province o alle comunità montane, ovvero ai comuni per superfici inferiori a 3 ettari, gli interventi finalizzati alla conversione di cedui semplici in cedui composti, di cedui semplici a fustaia, di cedui composti in fustaia.

4. Il regolamento definisce, per i casi previsti nel presente articolo, le modalità ed i termini per la presentazione della comunicazione prima dell'avvio dei lavori, nonché la documentazione da allegare e le norme tecniche relative all'esecuzione dei lavori stessi.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 40

(Rimboschimento compensativo)

1. Qualora la trasformazione del bosco in altre qualità di coltura, comporti l'eliminazione, anche per interventi successivi, di una superficie superiore a 5.000 metri quadrati di area boscata di cui all'articolo 3, la trasformazione medesima deve essere compensata da rimboschimenti di terreni nudi di pari superficie.



2. Il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva.

3. Con l'autorizzazione di cui all'articolo 37, comma 1, sono prescritte le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo, e sono individuate le aree dove il rimboschimento deve essere effettuato. Tali aree, da individuarsi sentito il proprietario dell'area stessa, devono ricadere ove possibile, all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione.

4. Gli enti pubblici che eseguono opere pubbliche comportanti l'eliminazione di una area boscata di superficie pari a quella di cui al comma 1, devono provvedere al rimboschimento compensativo.

5. In caso d'inerzia del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva, le province o le comunità montane, ovvero i comuni per superficie inferiore a 3 ettari, provvede a realizzare il rimboschimento compensativo ponendo i relativi oneri a carico del destinatario dell'autorizzazione stessa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 41

(Viabilità forestale)

1. Per rete viabile forestale si intende il complesso di strade forestali e di piste forestali principali, a carattere permanente, nonché di piste forestali secondarie, a carattere temporaneo, che interessano e/o attraversano le aree boscate di cui all'articolo 3 e che consentono anche l'esercizio delle attività forestali, la sorveglianza, la prevenzione ed estinzione di processi di degrado e degli incendi boschivi. Non sono considerate forestali le strade carrozzabili pubbliche e private individuate ai sensi dell'articolo 1, 1° comma, della legge regionale 30 marzo 1987 n. 29, eccetto quelle specificatamente classificate come strade forestali o rurali.

2. Il regolamento forestale stabilisce i criteri per la individuazione delle strade forestali e delle piste forestali di cui al comma 1.

3. La circolazione nella rete viabile forestale è disciplinata dalla l.r. 29/1987. Limitatamente alla circolazione fuoristrada su strade e/o piste forestali, oltre che nei casi indicati dall'articolo 2, primo comma della legge 29/1987, la circolazione è consentita anche per:


- a) trasporto materiale per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse;
- b) realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale;
- c) attività di ricerca, sperimentazione e studio.

4. Sulla rete viabile forestale l'attività sportiva, agonistica e non agonistica, è svolta secondo quanto stabilito nella l.r. 29/1987.


5. La realizzazione di strade forestali e/o di piste forestali principali deve essere oggetto di un piano della viabilità, compatibile con l'assetto idrogeologico, paesistico ed ambientale, a servizio del territorio forestale che deve essere parte del piano di gestione ed assestamento forestale, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera j).


V. Cerri M. Cerri

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



6. Nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi o nei regolamenti delle aree stesse.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 42

(Raccolta dei prodotti forestali non legnosi e di quelli legnosi già abbattuti)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e dei prodotti eduli del sottobosco nonché quella dei tartufi sono regolate, rispettivamente, dalla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 e dalla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82.


2. I fiori e le fronde di piante erbacee ed arbustive, possono essere raccolti purché appartenenti a specie non incluse nell'allegato B.


3. Nelle aree soggette ad uso civico, la raccolta dei prodotti legnosi già abbattuti e di quelli non legnosi non ricompresi tra i prodotti di cui al comma 1, è disciplinata dalle normative vigenti in materia.

4. La raccolta dei prodotti forestali non legnosi, non ricompresi tra i prodotti di cui al comma 1, è vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto. Da tale divieto sono esclusi i proprietari del fondo e gli altri aventi diritto.

5. Il regolamento forestale stabilisce le modalità per la raccolta dei prodotti forestali di cui al comma 2 e di quelli legnosi già abbattuti.

6. Nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi istitutive o nei regolamenti delle aree stesse.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 43

(Attività ricreative e sportive)

1. L'accesso al pubblico nelle aree boscate di cui all'articolo 3, è sempre consentito quando esse sono sprovviste di recinzione o di specifica segnaletica di divieto di accesso e transito.

2. Per limitare i danni all'ecosistema forestale il regolamento forestale indica le attività ricreative e sportive vietate e quelle consentite.

3. La rete di piste forestali di cui all'articolo 41 può essere sempre utilizzata per attività sportive e ricreative senza l'uso di mezzi a motore e/o velocipedi.



4. All'interno dei cantieri forestali di cui all'articolo 49, è vietato l'esercizio di attività sportive e ricreative fino al momento in cui tutta la massa legnosa ottenuta delle operazioni selvicolturali è stata interamente allontanata.

5. La sosta e l'esercizio di attività ricreative è possibile nelle aree all'uopo destinate ed appositamente segnalate. Esse possono ospitare attrezzature idonee alla ricreazione all'aperto.

6. Il gestore deve provvedere alla messa in sicurezza delle aree di cui al comma 5 ed apporre in prossimità dei punti di accesso apposita segnaletica sui rischi esistenti. La manutenzione e le modalità di arredo di queste aree sono disciplinate dal regolamento forestale.


7. La flora protetta di cui all'allegato B, presente nelle aree ad uso ricreativo, deve essere oggetto di specifici interventi di tutela, secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale ai sensi del comma 6.

8. Le attività agonistiche con mezzi non motorizzati e senza velocipedi nonché altre manifestazioni pubbliche nelle aree boscate di cui all'articolo 3 ed in quelle non



boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, sono soggette ad autorizzazione del comune territorialmente competente, sentito il proprietario del bosco.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Per info

Capo II – Fauna selvatica nelle aree boschive

ART. 44



(Presenza di fauna selvatica nelle aree boschive e danni al patrimonio forestale)

1. Le aree boscate di cui all'articolo 3, costituiscono l'habitat fondamentale per la fauna selvatica presente sul territorio regionale.

2. Il patrimonio faunistico presente nelle aree boschive è sottoposto, ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, ad azione di monitoraggio e controllo da parte della province territorialmente competenti al fine di salvaguardare l'ambiente forestale, le sue risorse e per garantire idonee condizioni alla fauna selvatica in armonia con le specifiche esigenze biologiche.

3. L'immissione e l'allevamento di fauna selvatica in aree boschive ed il risarcimento dei danni da essa prodotti nelle medesime aree sono disciplinati dalla legge regionale 17/1995.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Capo III - Gestione colturale dei soprassuoli forestali

ART. 45

(Disciplina delle utilizzazioni forestali)



1. Gli interventi di utilizzazione forestale prescritti da piani di cui agli articoli 13 e 14, regolarmente approvati, non devono essere sottoposti ad ulteriore autorizzazione. In tal caso è obbligatoria la comunicazione di inizio lavori da inviarsi alle province o alle comunità montane, ovvero ai comuni per boschi di superficie inferiore a 3 ettari, entro i termini stabiliti dal regolamento forestale.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, gli interventi di utilizzazione forestale, in assenza dei piani di cui al comma 1, devono essere autorizzati sulla base di un progetto di utilizzazione forestale, di durata non superiore a 4 anni, redatto secondo le modalità stabilite nel regolamento forestale, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Tale progetto non può derogare alle disposizioni previste dal regolamento forestale.

3. Il regolamento forestale specifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, gli interventi soggetti a sola comunicazione alle province o alle comunità montane, ovvero ai comuni per boschi di superficie inferiore a 3 ettari, ed i casi in cui gli interventi comunicati devono essere effettuati sulla base del progetto di utilizzazione forestale di cui al comma 2.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dalle province o dalle comunità montane, ovvero dai comuni per boschi di superficie inferiore a 3 ettari, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e può contenere prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione del taglio ed alla tutela del bosco.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




5. Nel caso in cui tutta o parte della superficie interessata ricada in un'area naturale protetta, copia della domanda di autorizzazione e del progetto di utilizzazione forestale di cui al comma 2 devono essere trasmessi all'ente gestore delle aree protette per rilascio del nullaosta ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 29/1997. In tal caso il termine di cui al comma 4 è sospeso e riprende a decorrere dalla data di comunicazione del nullaosta, ovvero dalla scadenza dei termini previsti dall'articolo 28 della legge regionale 29/1997.

6. Qualora i piani di cui al comma 1 siano stati già presentati all'Assessorato regionale competente in materia di ambiente per l'approvazione, al progetto di utilizzazione forestale di cui al comma 2 deve essere allegata una dichiarazione di conformità dell'intervento con le previsioni del piano stesso.

7. Per gli interventi eseguiti in attuazione dei piani di cui agli articoli 13 e 14, e per quelli autorizzati sulla base del progetto di utilizzazione forestale di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 6 della l.r. 24/1998, come modificata dalla presente legge.

8. Il regolamento forestale disciplina le utilizzazioni boschive in relazione alla loro localizzazione, specie legnosa, forma di governo, età del soprassuolo, tipologia, pendenza dell'area ed estensione dell'intervento. Esso detta, altresì, le modalità per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 46



(Rinnovazione dei boschi)

1. La rinnovazione dei boschi, nonché l'ampliamento ed il rinfoltimento della superficie boscata di cui all'articolo 3, deve avvenire, dove possibile, per via naturale. Ove si faccia ricorso ad idoneo materiale di propagazione raccolto nelle immediate adiacenze, o comunque affine, tale operazione deve essere specificata nei piani di cui agli articoli 13 e 14 nonché nel progetto di utilizzazione forestale di cui all'articolo 45, comma 2; in assenza di pianificazione, il ricorso ad idoneo materiale di propagazione raccolto nelle immediate adiacenze, o comunque affine, deve essere comunicato alle province o alle comunità montane competenti per territorio entro i termini stabiliti dal regolamento forestale precedenti l'avvio dei lavori.

2. Ove si faccia ricorso alla rinnovazione artificiale, inclusa la semina diretta, deve impiegarsi materiale vivaistico, selezionato da strutture di cui all'articolo 61, comma 2, della medesima zona in cui deve eseguirsi la sua messa a dimora, oppure da provenienze il più possibile affini.

3. Con le eventuali prescrizioni integrative di cui all'articolo 6, comma 2, le province o le comunità montane, ovvero i comuni per boschi di superficie inferiore a 3 ettari, possono dettare specifiche disposizioni per assicurare la rinnovazione del bosco a seguito di interventi di utilizzazione. A tal fine il regolamento forestale può prevedere idonee garanzie atte ad assicurare l'affermazione della rinnovazione naturale, oppure in caso di suo fallimento, per l'esecuzione dei rimboschimenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 47



(Progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva)

1. I proprietari o possessori di boschi pubblici e/o privati che intendono costituire, recuperare, migliorare, ricostituire o sottoporre a conversione gli stessi boschi usufruendo di contributi pubblici, devono predisporre un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva.

2. Il progetto di cui al comma 1 è predisposto in conformità a quanto indicato dal regolamento forestale ed è approvato dalle province o dalle comunità montane. Per l'approvazione del progetto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4, 5, e 6. Il regolamento forestale può specificare ulteriori casi in cui è necessaria la redazione di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva.

3. Successivamente alla scadenza del progetto di cui comma 1, il bosco deve essere gestito in conformità ad un piano di gestione ed assestamento forestale di cui all'articolo 13, oppure, se di proprietà privata, anche ad un piano poliennale di taglio di cui all'articolo 14.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


 

ART. 48

(Manutenzione delle strutture ed infrastrutture nelle aree boscate)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 30 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, il regolamento forestale, disciplina le modalità per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle infrastrutture viarie ed idrauliche all'interno delle aree boscate di cui all'articolo 3.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 49

(Cantiere forestale)

1. Si definisce cantiere forestale qualunque luogo in cui si effettuano i seguenti lavori forestali:

- a) operazioni di rimboschimento e/o imboscamento;
- b) potature e decespugliamento;
- c) utilizzazioni forestali e prime trasformazioni della massa legnosa;
- d) interventi di sistemazione idraulico-forestale;
- e) lavori edili e/o di genio civile di interesse forestale;
- f) manutenzione ed adeguamento della rete viabile forestale.

2. Per lo svolgimento dell'attività nei cantieri forestali si applica quanto previsto dal regolamento forestale nonché la normativa vigente in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori su luogo di lavoro.

3. Per l'accesso dei mezzi a motore nel cantiere forestale si applica quanto previsto dall'articolo 41.

4. Il materiale legnoso ottenuto da qualsiasi operazione selvicolturale deve essere allontanato dall'area boscata, limitatamente alle aree a rischio di incendio boschivo, precedentemente al periodo di rischio stabilito dagli articoli 66 e 67.


5. E' vietata la realizzazione di condotte, o canali temporanei, scavati nel terreno per l'avvallamento o il trascinamento del legname.

6. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, è permessa la realizzazione o il ripristino, di piste forestali secondarie di cui all'art. 41 e di altri servizi accessori, quali:

- a) piste temporanee d'esbosco, oggetto di ripristino al termine dei lavori;
- b) imposti e/o piazzali oggetto di ripristino alla conclusione dei lavori;
- c) nuovi sentieri e/o mulattiere, anche per un uso permanente.

Plan MGR


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 50

(Epoca delle utilizzazioni)

1. Il regolamento forestale indica il periodo di esecuzione degli interventi forestali in relazione all'ambito territoriale, alla specie, forma di governo e trattamento, alle condizioni stagionali e fitosanitarie, al tipo di intervento ed ai periodi riproduttivi della fauna.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



TITOLO V- GESTIONE DEI CASTAGNETI

ART. 51

(Ruolo dei castagneti)


1. La Regione riconosce ai castagneti un ruolo fondamentale per la stabilità idrogeologica del territorio, per il valore naturalistico degli ecosistemi, per le qualità del paesaggio, per l'economia rurale e forestale.


2. I castagneti possono essere governati a:

- a) ceduo;
- b) fustaia;
- c) castagneti da frutto.

3. La Regione contribuisce, secondo le modalità stabilite all'articolo 82, alla valorizzazione delle produzioni sul mercato ed alle iniziative finalizzate all'ecocertificazione dei cicli produttivi e delle produzioni del castagno.

4. La Regione Lazio, gli enti locali e gli enti gestori delle aree protette promuovono, ove possibile, l'impiego del legno di castagno nell'ambito dei regolamenti e/o progetti che contemplano l'uso del materiale legnoso.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 52

(Gestione dei castagneti)


1. Il regolamento forestale disciplina l'esercizio delle attività di gestione dei castagneti secondo il principio della gestione ecosostenibile.

2. Il recupero dei castagneti abbandonati avviene secondo progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'articolo 47. Qualora i castagneti abbandonati siano oggetto di gravi processi di degrado, ad essi possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 78.

3. Limitatamente ai castagneti da frutto è consentita l'asportazione di vegetazione arborea o arbustiva anche di specie di cui all'allegato A.

4. Gli interventi eseguiti per motivi fitosanitari possono essere ammessi anche al di fuori del periodo di riposo vegetativo indicato dal regolamento forestale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 53



(Conversione dei castagneti)

1. La conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto, e viceversa, deve essere realizzata sulla base di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'articolo 47 che consideri gli aspetti fitopatologici ed il periodo transitorio di gestione.

2. E' sempre possibile la conversione del ceduo matricinato in fustaia, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 38.

3. Il regolamento forestale indica i tipi e le modalità degli interventi per la conversione ed il recupero dei castagneti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 54

(Interventi di prevenzione e lotta fitosanitaria nel castagno)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 76 e 77, la Regione, ai fini della prevenzione dai parassiti nel castagno e della lotta contro di essi, può disporre:

a) per il mal d'inchiostro da *Phytophthora* spp:

- 1) il taglio e la riceppatura delle piante ammalate in qualsiasi numero ed in qualsiasi stagione;
- 2) la corretta regimazione delle acque, quando queste possono essere causa di ristagni idrici o di evidente trasporto di inoculo del fungo;
- 3) il divieto di reimpianto di *Castanea*, *Juglans* e *Alnus*, per almeno 10 anni, in aree liberate da castagneti gravemente ammalati;

b) per il cancro corticale da *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr.



- 1) la salvaguardia dei cancri cicatrizzanti, in grado di diffondere ceppi ipovirulenti del patogeno, e la rimonda delle piante da cancri palesemente letali, fonti di inoculo dei ceppi virulenti;
- 2) l'uso di mastici anticancro negli innesti;


c) per il balanino (*Curculio elephas* (Gyll.), Coleoptera, Curculionidae) e le cidie (*Cydia* spp. Lepidoptera, Tortricidae):

- 1) la raccolta di tutti i frutti in bosco;
- 2) l'allontanamento dal bosco e smaltimento in conformità alla normativa vigente in materia, compreso l'abbruciamento, dei frutti di risulta infestati ottenuti dalle operazioni di selezione sia in bosco sia negli stabilimenti di lavorazione.

2. Nel caso di ampliamento, rinfoltimento o sostituzione di piante di castagno con esemplari della medesima specie, oppure di *Juglans* e *Alnus*, il materiale di propagazione deve essere certificato a norma dell'articolo 64

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



TITOLO VI - USO DEI PASCOLI E DELLE AREE NON BOSCADE
SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO.

Capo I – Uso delle aree pascolive

ART. 55

(Gestione dei pascoli)

1. La Regione Lazio persegue la tutela e valorizzazione dei pascoli di cui all'articolo 3, in quanto costituenti una realtà territoriale complementare con le formazioni boschive e fondamentale per l'assetto, il paesaggio e l'economia delle aree rurali.

2. Gli enti pubblici proprietari ovvero gestori di pascoli gestiscono le aree destinate a pascolo secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento forestale ed eseguono gli interventi necessari al fine di prevenirne il degrado.

3. Gli enti di cui al comma 2 possono autorizzare l'utilizzazione delle aree a pascolo in conformità con le indicazioni espresse nei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli di cui all'articolo 15. Essi, ove ricorrano le necessità di conservazione, recupero e/o tutela, devono limitare, oppure interdire, l'uso dell'area al pascolo.


4. Gli enti di cui al comma 2 registrano gli animali immessi annualmente al pascolo per specie, proprietà, categoria, carico, durata del pascolamento ed area interessata.


5. I proprietari di bestiame caricato su pascoli montani di enti pubblici proprietari ovvero gestori di pascoli, devono assicurare la sorveglianza e la tutela del bestiame.

6. L'esercizio del pascolo deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di polizia veterinaria e di identificabilità dei capi.

7. Il regolamento forestale disciplina le modalità di esercizio del pascolo, con particolare riferimento ai rimboschimenti, alle aree interessate dalle utilizzazioni ed allo stato dei boschi.

8. La Regione incentiva, con le modalità di cui all'articolo 82, il recupero dei pascoli abbandonati.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 56

(Esercizio del pascolo nel bosco)

1. Al fine di incentivare la permanenza degli insediamenti zootecnici in aree montane e salvaguardare razze-popolazioni animali autoctone, sia come ausilio nella prevenzione degli incendi boschivi, sia per il sostegno all'economia rurale, le aree boschive possono essere utilizzate per il pascolo del bestiame secondo i principi dell'uso sostenibile delle risorse.


2. Gli enti pubblici proprietari e/o gestori dei boschi, in conformità con le indicazioni dei piani di gestione ed assestamento forestale di cui all'articolo 13, autorizzano annualmente l'utilizzazione a pascolo delle aree boscate di cui all'articolo 3.

3. In assenza del piano di cui all'articolo 13, l'utilizzo a pascolo delle aree boschive è autorizzato fino al 50 per cento della capacità media potenziale del carico sostenibile determinato anche con riferimento a pascoli affini per stato, composizione floristica, fertilità e orografia. I proventi derivanti da questa attività devono essere utilizzati in via prioritaria per la redazione del piano di gestione ed assestamento forestale di cui all'articolo 13.


4. Gli enti pubblici proprietari e/o gestori dei boschi devono registrare gli animali immessi annualmente al pascolo nelle aree boscate per specie, proprietà, categoria, carico, durata del pascolamento ed area interessata.

5. Il pascolo nel bosco con finalità di prevenzione degli incendi boschivi deve essere previsto dal piano di gestione ed assestamento forestale di cui all'articolo 13.

6. Il pascolo in bosco deve essere esercitato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di polizia veterinaria e di identificabilità dei capi.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



7. Nei boschi possono essere consentite forme estensive di allevamento di ungulati selvatici per finalità venatorie e/o zootecniche in conformità a quanto stabilito dall'articolo 44.

8. Il regolamento forestale indica le modalità di esercizio del pascolo nelle aree boscate per categorie di animali ed in relazione al tipo, alla fase evolutiva ed allo stato generale del soprassuolo. Esso disciplina altresì le modalità ed i criteri specifici per l'esercizio del pascolo ai sensi del comma 5.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


V. An. M. G. P.


Capo II – Trasformazione dei terreni saldi

ART. 57

(Trasformazione dei terreni in altre qualità di coltura)

1. Nei terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico le trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione e la realizzazione di opere e movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque, deve essere effettuata in conformità alla l.r. 53/1998.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



TITOLO VII - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE LEGNOSA SPECIALIZZATA

ART. 58


(Promozione degli impianti per la produzione legnosa specializzata)

1. Per i fini di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), e per il miglioramento del contesto ambientale regionale, la Regione promuove l'esecuzione di impianti per la produzione legnosa specializzata costituiti anche da specie elencate nell'Allegato A.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione concede, secondo le modalità stabilite nell'art. 82, contributi in conto capitale per la realizzazione, la conduzione e la manutenzione degli impianti per la produzione legnosa specializzata, nonché per i mancati redditi derivanti dalla esecuzione degli impianti stessi.

3. La Regione concede, altresì, secondo le modalità stabilite nell'articolo 82, contributi per l'abbattimento, fino ad un massimo del 75 per cento, degli interessi sui mutui contratti per la gestione degli impianti di cui al comma 1, in relazione al valore finale del soprassuolo, per gli anni in cui non si beneficia dei contributi in conto capitale di cui al comma 2. Sono ammessi a tali contributi esclusivamente coloro che hanno già fruito del contributo in conto capitale di cui al comma 2, a condizione che l'impianto sia in buono stato di conservazione e crescita.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 59


(Esecuzione degli impianti)

1. L'esecuzione degli impianti di cui all'articolo 58 deve avvenire sulla base di un progetto di impianto predisposto secondo le modalità indicate dal regolamento forestale. Per la realizzazione di tali impianti si deve utilizzare materiale vivaistico certificato ai sensi dell'articolo 64.

2. Gli impianti di cui all'articolo 58, a fine ciclo colturale, possono essere asportati ed il terreno può essere destinato ad altra coltura.

3. Il regolamento forestale disciplina le modalità per la realizzazione e per la gestione degli impianti di cui all'articolo 58.

8. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



TITOLO VIII - VIVAISTICA FORESTALE

ART. 60


(Attività vivaistica forestale)

1. E' considerata attività vivaistica forestale la produzione di piante e di altro materiale di propagazione, comprese le sementi, nonché il prelievo nelle aree boscate di piante o di materiali di moltiplicazione raccolti in natura o provenienti da espianti autorizzati ai sensi delle vigenti norme in materia, se effettuati a scopo di cessione a terzi a qualsiasi titolo, purché relativi a specie di cui all'allegato A. Essa può essere esercitata anche unitamente ad attività vivaistiche di settori affini.

2. L'esercizio dell'attività vivaistica forestale a scopo commerciale è subordinata al possesso dell'autorizzazione ai sensi della l. 16 giugno 1931, n. 987 e del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 rilasciata dalle province o dalle comunità montane competenti per territorio.

3. Il ciclo produttivo del materiale di propagazione è sottoposto a controllo e monitoraggio da parte delle province o delle comunità montane competenti per territorio. Misure particolari in materia di monitoraggio possono essere adottate dalla Regione per quelle specie in cui sono in atto forme di lotta ai sensi dell'articolo 77.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 61

(Materiale di propagazione)

1. Il materiale di propagazione forestale di specie di cui all'allegato A è prodotto e commercializzato, o comunque ceduto, in conformità alla direttiva 66/604/CEE e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 22 maggio 1973, n. 269.

2. Il materiale di propagazione forestale deve provenire da:

- a) strutture per la riproduzione sessuale di materiale di propagazione come:
 - 1) boschi da seme iscritti nel libro regionale dei boschi di cui all'articolo 68;
 - 2) piante da seme destinate alla produzione di seme;
 - 3) arboreti da seme anche di origine artificiale.
- b) strutture per la produzione di materiale di propagazione vegetativa come popolamenti forestali di cloni oppure miscugli di cloni.

3. I vivai che producono materiale di propagazione forestale sono tenuti a comunicare alle province o alle comunità montane, entro il 30 settembre di ogni anno, la consistenza del materiale detenuto. Essi, inoltre, devono registrare i movimenti del materiale di propagazione sul registro di carico e scarico.


4. E' istituito l'elenco regionale delle imprese addette alla raccolta e commercializzazione del materiale di propagazione. Con propria deliberazione, la Giunta regionale determina le modalità per la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco.

5. La Regione, anche in collaborazione con istituti scientifici, enti ed altre regioni promuove:

- a) iniziative di studi nel settore genetico, floristico, vegetazionale, pedologico e climatico atti all'individuazione di popolamenti vegetali, naturali ed artificiali, in grado di fornire semi, talee e meristemi delle specie arboree ed arbustive più idonee


V. Cer
M. F.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ai vari contesti regionali. Essa sostiene altresì, studi nel settore dell'allevamento del materiale di propagazione e del suo impiego in campo;

- b) la costituzione di arboreti per la produzione di materiali da propagazione.


B. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vcu mS


ART. 62


(Rinnovazione artificiale)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 46, comma 1, è obbligatorio l'impiego di materiale di propagazione forestale di cui all'articolo 61, certificato ai sensi dell'articolo 64, per l'esecuzione di:

- a) interventi artificiali di imboscamento, rimboscamento, ivi compresi quelli compensativi di cui all'articolo 40;
- b) impianti specializzati di cui all'articolo 58;
- c) interventi artificiali per l'esecuzione, la rinnovazione di filari, alberature stradali e fasce alberate di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli impianti eseguiti con finalità prevalentemente estetiche in giardini privati e pubblici.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 63

(Libro regionale dei boschi da seme)

1. E' istituito ai sensi dell'articolo 69, primo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, il libro regionale dei boschi da seme, in cui sono iscritti i boschi e gli arboreti da seme per la produzione di materiale di propagazione forestale.

2. L'iscrizione dei boschi e degli arboreti da seme nel libro di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei requisiti indicati dall'allegato B alla legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modifiche ed integrazioni. L'accertamento di tali requisiti è effettuato dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con l'Assessorato competente in materia ambientale, avvalendosi anche di istituti di ricerca e sperimentazione, sentito l'organo consultivo di cui all'articolo 8.

3. A conclusione dell'accertamento di cui al comma 2, vengono redatti a cura dell'Assessorato competente in materia di agricoltura, di concerto con l'Assessorato all'ambiente, una apposita scheda descrittiva ed un disciplinare di gestione del bosco, che vengono notificati al proprietario del bosco unitamente alla proposta di iscrizione nel libro dei boschi da seme di cui al comma 1.


4. Il proprietario che intende accettare la proposta di iscrizione deve comunicare agli Assessorati regionali di cui al comma 3, entro trenta giorni dell'avvenuta notifica, il proprio consenso impegnandosi a redigere un piano di gestione ed assestamento forestale in conformità al disciplinare di gestione appositamente predisposto, da approvarsi ai sensi dell'articolo 16.

5. Il bosco da seme è iscritto nel libro, a seguito dell'approvazione del piano di gestione ed assestamento forestale, con decreto del Presidente della Giunta regionale.


6. Trascorso il periodo di 5 anni dall'iscrizione, questa si considera rinnovata per uguale tempo, salvo domanda di revoca dell'iscrizione o di modifica del disciplinare o del piano di gestione ed assestamento forestale, presentata dal proprietario


V. Cer *M. G.*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



all'Assessorato di cui al comma 3 non oltre i 90 giorni precedenti la scadenza del quinquennio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 64

(Certificazione e controllo del materiale forestale di propagazione)

1. Le certificazioni varietali, fitosanitarie e di provenienza del materiale di propagazione, sono effettuate da laboratori accreditati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 21 dicembre 1996, n. 697.


2. La Regione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, può costituire delle strutture idonee allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.

3. Il controllo delle certificazioni è effettuato, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera i), della l.r. 14/1999 dal Servizio fitosanitario regionale.

4. Si intende per certificato di provenienza, oppure di identità clonale il documento attestante la provenienza del materiale di propagazione sessuale oppure l'appartenenza del materiale di propagazione vegetativa al clone indicato.

5. Il sito di raccolta del materiale di propagazione di base da sottoporre ad analisi fitopatologiche, genetiche e varietali può essere attestato dai soggetti iscritti nell'elenco regionale delle imprese addette alla raccolta e commercializzazione del materiale di propagazione di cui all'articolo 61, comma 4.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 65

(Alberi di Natale)

1. La produzione e la commercializzazione degli abeti o di altre conifere destinati ad essere utilizzati come alberi di Natale, provenienti dai vivai, sono regolamentate dalle norme vigenti in materia.



2. Il trasporto e la commercializzazione di cimali e altre parti di abete o di altre conifere destinati ad essere utilizzati come alberi di Natale, provenienti da attività selvicolturale, sono subordinati al rilascio, da parte delle province o delle comunità montane competenti per territorio, di un attestato di provenienza da conservarsi nei punti vendita, oppure da contrassegni rilasciati dalle province o dalle comunità montane allo scopo di rendere certa la provenienza da tagli e sfolli legittimi.

3. E' vietato il trasporto e la commercializzazione di piante di abete e di altre conifere dotate di apparato radicale non provenienti da vivai.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione adotta lo schema di attestato di provenienza e dei contrassegni di cui al comma 2 e stabilisce le procedure per il loro rilascio.

5. Gli alberi di Natale possono essere reimpiegati per l'arredo di aree urbane a verde pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



TITOLO IX – PREVENZIONE E LOTTA AI PROCESSI DI DEGRADO DEI BOSCHI

Capo I – Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

ART. 66

(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia ambientale e sentita la competente commissione consiliare, adotta, ai sensi degli articoli 3 e 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito denominato piano, sulla base delle linee guida e delle direttive statali di cui al citato articolo 3 ed in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale in materia di protezione civile di cui alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 e successive modificazioni, ove esistenti.

2. Il piano individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio e la sua propagazione;
- b) le aree percorse dal fuoco l'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
- c) le aree a rischio di incendi boschivi rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione dei gradi di rischio e delle tipologie di vegetazione prevalenti;
- d) i periodi a rischio di incendi boschivi, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti ed i periodi di allerta;
- e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

V. Cer *M. P.*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
[Firma]

- f) le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendi boschivi di cui alle lettere c) e d);
- g) gli interventi di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione e degli enti locali, nonché il loro coordinamento;
- h) la dotazione e la localizzazione, rappresentata con apposita cartografia, dei mezzi, delle strutture, delle attrezzature e del personale impiegati nella previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in relazione alle aree a rischio individuate; nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi stessi;
- i) la consistenza e la localizzazione, rappresentata con apposita cartografia, delle infrastrutture viarie e delle altre vie di accesso, nonché dei tracciati spartifuoco e delle potenziale fonti di approvvigionamento idrico;
- l) le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco;
- m) le attività di organizzazione del volontariato;
- n) le attività di formazione del volontariato e del personale preposto alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; nonché le iniziative di studio e di ricerca finalizzate all'individuazione di sistemi di previsione e prevenzione degli incendi boschivi;
- o) le azioni di informazione per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione di rischio ed il relativo coordinamento;
- p) le risorse economico-finanziarie destinate alle attività previste nel piano, nonché i criteri di riparto delle stesse agli enti di cui all'articolo 72, tenendo conto delle indicazioni dell'articolo 12, comma 2 della l. 353/2000.


3. Ai fini della predisposizione del piano, la Regione richiede agli enti locali, nonché alle strutture del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che operano nel territorio regionale, la documentazione relativa alle strutture, alle attrezzature, agli strumenti ed al personale a loro disposizione.


4. Le cartografie di cui al comma 2, lettere b), c), h), ed i) sono predisposte dal SIRA e sono aggiornate, in sede di revisione del piano, anche sulla base delle

Ven *M*

planimetrie trasmesse dai comuni o dalle comunità montane ai sensi dell'articolo 71, comma 3.

5. Il piano ha validità triennale ed è sottoposto annualmente a monitoraggio, verifica ed eventuale revisione con le modalità di cui al comma 1.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 67

(Disposizione transitoria per i periodi a rischio di incendi boschivi e di allerta)

1. In attesa dell'adozione del piano di cui all'articolo 66, il periodo a rischio di incendi boschivi è considerato quello compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana, nonché i festivi non domenicali dall'inizio di maggio a fine ottobre.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 68


(Attività di prevenzione degli incendi)

1. La Regione ritiene prioritari gli interventi colturali finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, ai quali è riconosciuta priorità nell'attribuzione dei contributi previsti dall'articolo 82, purché ricadano nei territori per cui si sia provveduto all'invio dell'aggiornamento delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell'articolo 71.

2. Ai fini della prevenzione degli incendi è ammesso l'esercizio del pascolo in bosco, in conformità a quanto indicato nell'articolo 55.

3. La regione e gli enti locali, almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo a rischio di incendi boschivi, promuovono campagne di informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio e la sua propagazione, nonché le norme comportamentali da rispettare in situazione di pericolo, avvalendosi di ogni forma di comunicazione, in conformità alla normativa vigente ed alle previsioni del piano di cui all'articolo 66.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 69


(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Ferme restando le competenze delle amministrazioni statali in materia, nell'esercizio delle funzioni concernenti la lotta attiva contro gli incendi boschivi, la Regione si avvale, ai sensi dell'articolo 7 della l. 353/2000, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

- a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sulla base di appositi accordi di programma;
- b) degli enti locali;
- c) dei volontari impiegati ai sensi dell'articolo 73;
- d) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne può disporre l'utilizzo in base alle proprie esigenze;
- e) di mezzi aerei di altre regioni, sulla base di appositi accordi di programma.

2. Al fine del coordinamento operativo di tutti gli enti e di tutte le risorse umane e strumentali di cui al comma 1, sono costituite, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della l. 353/2000, apposite sale operative su base provinciale.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 70

(Vincoli, divieti, prescrizioni e sanzioni)

1. Alle aree boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco si applicano i vincoli, i divieti le prescrizioni e le sanzioni previsti dall'articolo 10 della l. 353/2000 e dai commi successivi. Ai fini dell'individuazione del periodo di validità dei vincoli previsti dal citato articolo 10, comma 1 per le aree interessate da incendi ripetuti, il periodo decorre a partire dall'ultimo evento e per il vincolo di destinazione d'uso si intende per situazione preesistente quella antecedente al passaggio del primo evento.



2. Il regolamento forestale, nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni stabiliti dall'articolo 10 della l. 353/2000 e dal presente articolo, indica le attività vietate e le modalità di esercizio delle attività consentite nel periodo a rischio di incendi boschivi.

3. Lo spegnimento degli incendi deve essere mirato a contenere la superficie boscata percorsa da incendio e deve svolgersi, ove possibile, direttamente in bosco.

4. Successivamente all'incendio il proprietario può eseguire gli interventi selvicolturali sulle piante e ceppaie compromesse dal fuoco necessari per favorire la rigenerazione, previo invio di comunicazione alle province o alle comunità montane, entro i termini stabiliti dal regolamento forestale.

5. E' consentito l'uso del fuoco ai fini degli interventi di prevenzione e di formazione del personale antincendio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 71

(Catasto degli incendi boschivi e cartografia delle aree incendiate)

1. Ai fini dell'individuazione delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, i comuni, singoli o associati, entro novanta giorni dalla data di adozione del piano di cui all'articolo 66, costituiscono il catasto degli incendi boschivi, di seguito denominato catasto, secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 3 della l. 353/2000.



2. Il catasto è costituito sulla base di standard procedurali definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Per i rilievi, il censimento e le cartografie delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, i comuni, singoli o associati, possono avvalersi della collaborazione del Corpo Forestale dello Stato.

3. Il catasto è aggiornato con cadenza annuale ed entro il 30 dicembre di ogni anno i comuni, singoli o associati, inviano il relativo aggiornamento alla Regione.

4. Entro sessanta giorni dalla costituzione del catasto, i comuni, singoli o associati, inviano alla Regione la cartografia definitiva delle aree percorse dal fuoco

5. Decorso il termine di cui al comma 1, qualora il catasto non sia stato realizzato, si provvede in via sostitutiva ai sensi della normativa vigente in materia di controllo sugli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 72


(Obblighi degli enti locali)

1. Gli enti locali, in caso d'incendio, sono tenuti a provvedere all'immediata mobilitazione delle proprie squadre.

2. I comuni provvedono, inoltre, ad assicurare i servizi logistici necessari per le squadre antincendi boschivi comunque operanti nel proprio territorio.

3. Gli enti locali assicurano la disponibilità degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell'ambito territoriale di competenza ed idonei all'impiego nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, attraverso convenzioni con i proprietari, fermo restando il potere di requisizione del Sindaco nei casi di grave ed urgente necessità, come previsto dalla l. 2248/1865, allegato E, articolo 7.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





ART. 73

(Volontariato)

1. Nella prevenzione e nella lotta attiva contro gli incendi boschivi la Regione e gli enti di cui all'articolo 72 possono impiegare, con apposite convenzioni, organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui della legge regionale 28 giugno, 1993, n. 29 e successive modificazioni, e nell'albo regionale delle associazioni di volontariato di cui alla l.r. 37/1985 e successive modificazioni.

2. I comuni possono partecipare all'attività di spegnimento degli incendi boschivi, oltre che con le proprie squadre tecniche, anche attraverso i gruppi di volontariato comunale organizzati ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera c) della l.r. 37/1985 e successive modificazioni.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





ART. 74

(Addestramento e aggiornamento del personale)

1. Al fine di migliorare i sistemi d'allertamento e d'intervento nella lotta agli incendi boschivi la Regione, ai sensi dell'articolo 5 della l. 353/2000, promuove l'addestramento ed il periodico aggiornamento del personale che opera per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2. Per la gestione e l'organizzazione delle attività d'addestramento ed aggiornamento del personale possono essere utilizzati beni del patrimonio agricolo-forestale della Regione.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




Capo II - Norme per la difesa dei boschi da fitopatologie



ART. 75

(Finalità)

1. Nell'ambito del territorio regionale la difesa fitosanitaria rappresenta il principale strumento per la salvaguardia degli ecosistemi forestali e del loro equilibrio biologico.

2. Nel presente Capo si dettano nel rispetto della normativa statale in materia, norme per la prevenzione fitosanitaria e per la lotta alle fitopatie nelle aree boscate di cui all'articolo 3 ed anche nelle singole piante presenti nel territorio regionale.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 76

(Disposizioni per la prevenzione e lotta alle fitopatie)

1. Il controllo sullo stato fitosanitario dei boschi e sulla corretta esecuzione delle forme di lotta alle fitopatie, comprese quelle obbligatorie ai sensi delle normative vigenti, sono esercitate dalla Regione attraverso il Servizio fitosanitario regionale di cui alla legge regionale 11 giugno 1996, n. 20. Il PFR di cui all'articolo 7, definisce gli interventi da attuarsi con riferimento allo stato fitosanitario dei boschi.

2. I proprietari o i possessori di boschi hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione al Servizio di cui al comma 1, della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante e all'ambiente ovvero dei danni fitosanitari d'altra origine.



3. Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa statale in materia di lotta fitosanitaria obbligatoria, il Servizio di cui al comma 1, ove necessario, dispone l'esecuzione di interventi di lotta ai parassiti e/o ne autorizza quelli proposti dal proprietario. Esso può, inoltre, prescrivere a tutti i proprietari di un comprensorio l'esecuzione di forme di lotta in modo coordinato tra loro.

4. I proprietari o i possessori di boschi colpiti da parassiti o altre fitopatie sono tenuti ad eseguire a propria cura e spese gli interventi fitosanitari.

5. Il Servizio di cui al comma 1, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 38, può autorizzare:

- a) la conversione da fustaie a ceduo nel caso in cui questa forma di governo sia più resistente agli agenti patogeni e/o parassiti, consentendo altresì la rivitalizzare della fustaia;
- b) la sostituzione della specie definitiva o autoctona, con altre specie, varietà, e razze più resistenti al parassita.

6. Il materiale legnoso ed i prodotti non legnosi scartati perché infestati, devono essere allontanati dal bosco e smaltiti in conformità alla normativa vigente in materia, o



 

devono essere sottoposti ad abbruciamento nel più breve tempo possibile nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento forestale.

7. Qualora a seguito di invasione di insetti o funghi o altri agenti avversi si verifichi la distruzione totale o parziale di un bosco, ovvero qualora dopo i tagli colturali rimangano spazi vuoti dove il bosco non si rinnova spontaneamente entro il terzo anno, il proprietario o possessore del bosco è tenuto a ricostituirlo sulla base di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'articolo 47, o, in mancanza, secondo quanto previsto dal regolamento forestale.

8. Qualora i danni ai boschi superino l'ambito regionale, la Regione, sentito il Servizio Fitosanitario Centrale di cui alla decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, concorda con le altre Regioni interessate un idoneo piano di intervento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 77

(Parassiti sottoposti a lotta in ambito regionale)

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale in materia di lotta obbligatoria fitosanitaria, sono sottoposti a lotta su tutto il territorio regionale, i seguenti parassiti:


- a) *Phytophthora* spp., agente del mal dell'inchiostro;
- b) *Seiridium cardinale* (Wag.) Sutton et Gibson, agente del cancro del cipresso.
- c) *Sphaeropsis sapinea* Fr. Dyko et Sutton, agente di seccumi su *Pinus pinea*.
- d) *Tomicus destruens* (Wollaston) e *Tomicus piniperda* L., i blastofagi del pino.

2. La Regione attua forme di prevenzione e lotta contro le fitopatie del castagno secondo quanto stabilito dall'articolo 54.

3. Le modalità di lotta contro i parassiti di cui al comma 1 sono indicate nel regolamento forestale.

4. La Giunta Regionale, con propria delibera, può aggiornare l'elenco dei parassiti sottoposti a lotta ai sensi del comma 1.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Capo III – Norme per il recupero dei boschi degradati

ART. 78

(Recupero dei boschi degradati)


1. Le province, o le comunità montane possono sostituirsi nella gestione dei boschi abbandonati affetti da gravi processi di degrado che diffondendosi possono arrecare pregiudizio al restante patrimonio forestale regionale. A tal fine, essi possono predisporre, sentito l'organo consultivo di cui all'articolo 8, un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'articolo 47 e procedere all'affidamento dei lavori previsti previa comunicazione al proprietario.

2. La comunicazione al proprietario di cui al comma 1 deve farsi entro il termine stabilito dal regolamento forestale. Nel caso in cui il proprietario presenti entro tale termine un proprio progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva, non può essere esercitata la sostituzione di cui al comma 1.

3. In caso di mancata individuazione del proprietario, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere sostituita con l'affissione del provvedimento all'albo pretorio per la durata specificata al comma 2.

4. Il proprietario può riprendere l'ordinaria gestione del bosco al termine dei lavori di cui al comma 1, rifondendo la provincia, o la comunità montana, delle spese sostenute e rispettando le indicazioni contenute nel progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



TITOLO X – INTERVENTI PUBBLICI IN AMBITO FORESTALE

ART. 79

(Ambito degli interventi)

1. Gli interventi pubblici forestali sono diretti alla realizzazione di opere e servizi volti a tutelare, valorizzare e ampliare i boschi del Lazio ed a garantirne la funzione sociale.

2. Sono interventi pubblici forestali:

a) le opere di sistemazione idraulico-forestale comportanti:

- 1) interventi di inerbimento, cespugliamento e rimboschimento;
- 2) interventi di bioingegneria naturalistica volti al consolidamento dei versanti ed alla difesa del suolo dall'erosione e dal dilavamento provocato dalle acque di scorrimento;

b) le opere di miglioramento, di avviamento ad alto fusto, le cure colturali o di manutenzione dei boschi;

- 1) le opere per la costituzione di vivai forestali permanenti o provvisori;
- 2) le opere forestali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
- 3) le opere per la realizzazione di piste forestali, ad esclusivo servizio dell'esecuzione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b), c), e d).


3. L'approvazione del progetto esecutivo degli interventi di cui al presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità.


4. Per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere di cui al comma 2, si applicano le norme previste dalla l.r. 53/1998 e dalla normativa nazionale e

V. C. *M. G.*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

regionale sulle opere pubbliche. Per la realizzazione delle opere nelle zone boscate di cui all'articolo 3 si applica quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2, della l. 97/1994.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 89

(Norma transitoria per l'utilizzazione boschive nelle
proprietà pubbliche e collettive)

1. In assenza dei piani di gestione ed assestamento forestale, e comunque per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di gestione del patrimonio forestale di proprietà pubblica e collettiva sono esercitate in conformità al regolamento forestale. I proventi derivanti dalla gestione del patrimonio forestale devono essere utilizzati in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 3.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 90

(Indennizzi per i mancati redditi)

1. Per la corresponsione degli indennizzi per i mancati redditi di cui all'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 43, già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le procedure previste dalla stessa l.r. 43/1974.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

V. An. M. G.

Capo IV - Modifiche ed abrogazioni

ART. 91

(Modifica della legge 6 luglio 1998 n. 24)

1. Al comma 3, lettera b) dell'articolo 10 della l.r. 24/1998 dopo la parola "frutto." sono inserite le seguenti : “, di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 percento.”.

2. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 24/1998 è sostituita dalla seguente:

"a) interventi previsti nei piani di gestione e assestamento forestale, nei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva, nei piani poliennali di taglio, nei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, nei piani sommari di gestione dei pascoli nonché nei progetti di utilizzazione forestale;”.

3. Al comma 7 dell'articolo 10 della l.r. 24/1998 le parole “di due volte e mezzo” sono soppresse.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ren. M. G.

ART. 92

(Modifica della legge regionale 14/1999)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 100 della l.r. 14/1999 le parole: "di assestamento boschivo", sono sostituite dalle seguenti: "di gestione e assestamento forestale, dei piani poliennali di taglio, dei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, dei piani sommari di gestione dei pascoli e dei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva;".

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 100 della l.r. 14/1999 è inserita la seguente:

“ b bis.) l'elenco degli alberi monumentali;”.

3. Al comma 3 dell'articolo 101 della l.r. 14/1999 dopo le parole: "comma 1, lettera b)", sono inserite le seguenti: "nonché l'approvazione dei progetti di utilizzazione forestale,".


4. Dopo l'articolo 101 della l.r. 14/1999 è inserito il seguente:


“ART. 101 bis.

(Funzioni e compiti dei comuni)


1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto stabilito nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge concernenti:


- a) gli alberi monumentali, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 100, comma 1, lett. b) bis;
- b) la tutela della flora spontanea.”.




PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. Al comma 1 dell'articolo 102 della l.r. 14/1999 dopo le parole: "comma 1, lettera b)", sono inserite le seguenti: "nonché l'approvazione dei progetti di utilizzazione forestale,".



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 93

(Modifica della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53)

1. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 53/1998 le parole da: "o direttamente" a: "privati interessati." sono sostituite dalle seguenti: "secondo la normativa vigente in materia di opere pubbliche, o attraverso apposita convenzione da stipularsi con i privati interessati. Per le Comunità montane si applica, altresì, quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97."


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 94

(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29)

1. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 29/1997, le parole: "e del coordinamento regionale del Corpo Forestale dello Stato," sono abrogate.

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 33 della l. r. 29/1997 è sostituita dalla seguente: "le modalità ed i criteri, di gestione, utilizzazione e trasformazione del governo dei boschi;"


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





ART. 95

(Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4)

1. All'allegato A alla l.r. 20 gennaio 1999, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:


- a) dopo il secondo comma dell'articolo 6 è aggiunto il seguente: "La continuità con le tagliate degli anni precedenti deve essere valutata con riferimento agli interventi eseguiti a partire dalla stagione silvana 1999/2000.";
- b) al terzo comma dell'articolo 6, prima delle parole: "L'ente destinatario", sono aggiunte le seguenti: "Per i boschi non assestati";
- c) al terzo comma dell'articolo 6 le parole: "progetto di taglio", sono sostituite dalle seguenti: "progetto di utilizzazione forestale";
- d) dopo il quinto comma dell'articolo 6 è aggiunto il seguente: "Per i boschi assestati l'autorizzazione è data in sede di approvazione del piano";
- e) al primo comma dell'articolo 7 dopo l'ultimo trattino è aggiunto il seguente:
- f) "- gli sfolli, i diradamenti ed il taglio della frasca di cui all'articolo 58 nei boschi cedui.";
- g) al secondo comma dell'articolo 7, dopo le parole: "periodo dei tagli", sono aggiunte le seguenti: "di utilizzazione di fine turno";
- h) al terzo comma dell'articolo 11 le parole: "I residui della lavorazione", sono sostituite dalle seguenti: "I residui legnosi delle lavorazioni del diametro massimo di 5 cm, quali i cimali e la ramaglia,";
- i) al quarto comma dell'articolo 11 dopo le parole: "tutti i residui", è inserita la seguente: "legnosi";




PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- j) dopo il quarto comma dell'articolo 11 è inserito il seguente: “Si intendono zone a rischio di incendio quelle relative ai territori comunali classificati a <<massimo rischio>> e <<alto rischio>> di incendio con D.C.R. 1 agosto 1986, n° 204.”;
- k) al quinto comma dell'articolo 11, le parole: “Nelle zone meno a rischio”, sono sostituite dalle seguenti: “Nelle zone a “medio rischio”, “basso rischio” e “minimo rischio”;
- l) al quinto comma dell'articolo 11, le parole: “ nessun residuo di lavorazione”, sono sostituite dalle seguenti: “nessun residuo legnoso delle lavorazioni”;


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



- m) al primo comma dell'articolo 20, dopo le parole: "danno alla rinnovazione", sono aggiunte le seguenti: "nonché rispettando le disposizioni di cui alla legge regionale di disciplina delle risorse forestali, nonché quelle di cui alla l.r. 19 settembre 1974, n° 61.";
- n) al primo comma dell'articolo 21, dopo le parole: "della macchia", sono aggiunte le seguenti: "di specie indicate nell'allegato A della legge regionale di disciplina delle risorse forestali, ";
- o) al primo comma dell'articolo 21, la parola "comunicazione", è sostituita con la seguente: "autorizzazione";
- p) al secondo comma dell'articolo 29, dopo le parole: "appositi bracieri o focolai", sono aggiunte le seguenti: "o altre strutture appositamente realizzate";
- q) al terzo comma dell'articolo 29 le parole: "l'abbruciamento è vietato durante il periodo dichiarato di grave pericolosità" sono abrogate;
- r) al nono comma dell'articolo 29 le parole: "è consentito", sono sostituite dalle seguenti: "è consentita l'accensione dei fuochi";
- s) al primo comma dell'articolo 35, dopo le parole: "seguito ad incendio", sono aggiunte le seguenti : ", in cui si è avuta totale o parziale inefficacia degli interventi di cui all'articolo 33,";
- t) al primo comma dell'articolo 35, dopo le parole: ", corredata da progetto", sono aggiunte le seguenti: "di miglioramento e ricostituzione boschiva,";
- u) al secondo comma dell'articolo 36, le parole: "ogni utilizzazione boschiva deve ricevere specifico nulla osta", sono sostituite dalle seguenti: "tutte le utilizzazioni boschive devono essere autorizzate";
- v) i commi quarto e quinto dell'articolo 36 sono sostituiti dal seguente: "Quando in mancanza di piano economico, si debba provvedere mediante un progetto di utilizzazione, il progetto stesso deve:
- 1) essere approvato dall'Ente destinatario del conferimento delle funzioni;
 - 2) essere redatto da tecnici agroforestali abilitati;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Veri mzf

[Handwritten signature]

- 3) uniformarsi alle prescrizioni stesse, ma può contenere prescrizioni più restrittive;
 - 4) contenere gli elementi indicati all'articolo 39 e/o 51;
 - 5) contenere i criteri e la stima del valore di macchiatici della massa legnosa al taglio, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 39 o 51;"
 - 6) tenere conto dei criteri che sono alla base dei piani economici relativamente alla definizione di ripresa; in particolare non potranno essere utilizzati nella stessa stagione silvana soprassuoli di estensione superiore ad 1/n della superficie boscata complessiva di ciascuna classe di governo, essendo "n" il turno minimo indicato dalle presenti prescrizioni. Nei cedui a sterzo "n" sta per ampiezza del periodo di curazione."
- v) dopo il quinto comma dell'articolo 36 è inserito il seguente comma: "Per i boschi di piccole dimensioni il piano di assestamento può prevedere un numero di annualità diverso da "n" ";
- w) al settimo comma dell'articolo 36, le seguenti parole: "dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni" sono abrogate;
- x) nella rubrica dell'articolo 37, la parola "privati", è abrogata.
- y) al primo comma dell'articolo 37, dopo la parola: "possessori", sono introdotte le seguenti: " , pubblici e/o privati",.
- z) al secondo comma dell'articolo 39, le parole: "progetto di taglio", sono sostituite con le seguenti: "piano poliennale di taglio oppure del progetto di utilizzazione forestale, redatto da tecnico agro-forestali abilitato,";
- aa) al terzo comma dell'articolo 39 dopo le parole: "tecnico abilitato.", sono aggiunte le seguenti: " In caso di richiesta di autorizzazione per il taglio, il contrassegno con martello forestale dovrà essere eseguito dopo il rilascio dell'autorizzazione medesima.";
- bb) dopo il terzo comma dell'articolo 39 è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione, deve essere eseguita la martellata di tutte le piante




PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- al taglio su aree modello di ampiezza pari al 2% della superficie al taglio e comunque non inferiore a 1.000 metri quadrati. L'area modello può essere suddivisa anche in frazioni, non inferiori a 500 metri quadrati, allorché il bosco presenti diverse tipologie forestali”;
- cc) al quinto comma dell'articolo 46, le parole: “per ogni 1.000 mq”, sono sostituite con le seguenti: “per ogni metro cubo”;
- dd) al primo comma dell'articolo 50, dopo le parole: “relativo progetto”, sono aggiunte le seguenti: “di miglioramento e ricostituzione boschiva”;
- ee) al secondo comma dell'articolo 50 le parole: “Sono permessi i seguenti interventi.”, sono sostituite con le seguenti: “Il progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva potrà prevedere i seguenti interventi.”;
- ff) al primo comma dell'articolo 51 le parole: “utilizzo nei”, sono sostituite dalle: “utilizzo finale dei”;
- gg) al secondo comma dell'articolo 51, le parole: “progetto di taglio”, sono sostituite con le seguenti: “piano poliennale di taglio oppure del progetto di utilizzazione forestale, redatto da tecnico agro-forestali abilitato,”;
- hh) al secondo comma dell'articolo 51, punto 6) è introdotta la seguente lettera:
- “a primis) criteri adottati per la selezione delle matricine da rilasciare del turno e dei turni superiori”;
- ii) dopo il secondo comma dell'articolo 51 è aggiunto il seguente:
- “Il tecnico agroforestale abilitato provvede alla selezione delle matricine al taglio e quelle da rilasciare”;
- jj) al terzo comma dell'articolo 51 dopo le parole: “sigla del tecnico abilitato”, sono introdotte le seguenti: “allorché la superficie al taglio sia superiore ai 3 ettari”;
- kk) dopo il terzo comma dell'articolo 51 è introdotto il seguente:
- “Qualora per l'esecuzione dell'intervento sia richiesta l'autorizzazione, la martellata di cui al comma precedente deve essere eseguita dopo il rilascio della autorizzazione medesima. Ai fini della dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione, il tecnico

Deu mof

[Signature]

agroforestale deve eseguire la martellata di tutte le matricine da abbattere, di età doppia del turno o superiore, su aree modello di ampiezza pari al 2% della superficie al taglio. Queste aree modello possono essere suddivise anche in frazioni, non inferiori a 500 metri quadrati, allorché il bosco presenti diverse tipologie forestali”;

ll) dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

“ART. 51/bis

(Norme per redazione del progetto di utilizzazione
forestale dei boschi cedui privati)

1. Nei boschi cedui privati al progetto di utilizzazione forestale di cui all'articolo 51, in alternativa al piedilista di martellata di cui al punto 6), lettera a), può allegarsi il piedilista di cavallettamento delle matricine da rilasciare, di età doppia del turno o superiore.


2. Per questi boschi, in alternativa della martellata delle matricine da abbattere di età doppia del turno o superiore come indicato all'articolo 51, si può altresì effettuare:

a) nei boschi cedui di cui all'articolo 9, 56, 57 e 61, la marcatura delle matricine da rilasciare di età doppia del turno o superiore deve effettuarsi con una fascia anulare di vernice indelebile e con numerazione progressiva apposta ad 1,30 metri da terra, con indicazione per ognuna di esse della specie e diametro sul piedilista di cavallettamento. Tali matricine dovranno essere in numero non inferiore a quanto stabilito all'articolo 52, ripartite tra i diversi turni nella quantità indicata dal progetto di utilizzazione forestale;

oppure

b) limitatamente ai boschi cedui che non presentano le condizioni di cui all'articolo 9, 56, 57, e 61, potrà procedersi alla marcatura delle matricine da rilasciare di secondo turno o turni superiori, apponendo un punto a valle ed a monte della pianta, di vernice

Veneri maf



indelebile. Tali matricine dovranno essere nel complesso in numero non inferiore a quanto stabilito all'articolo 52, ripartite tra i diversi turni nella quantità indicata dal progetto di utilizzazione forestale. Queste matricine dovranno avere un diametro non inferiore a quello medio delle matricine del turno di appartenenza.”;



mm) al settimo comma dell'articolo 52, le parole: “per ogni 500 mq o frazione”, sono sostituite con le seguenti: “per ogni 0,25 metro cubo o frazione”;

nn) al primo comma dell'articolo 63 le parole: “in prevalenza da specie forestali, a giudizio dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per territorio possono essere equiparate ad ogni effetto ai boschi deteriorati di cui all'articolo 35.”, sono sostituite con le seguenti: “da specie di cui all'allegato A della l.r. sono equiparate a boschi.”;

oo) al secondo comma dell'articolo 63 le parole: “deve, 30 giorni prima, darne comunicazione, indicando la data dell'inizio dei lavori e gli scopi dell'operazione”, sono sostituite con le seguenti: “anche eseguendo l'estirpazione con mezzi meccanici fino alla profondità necessaria ed utile alla rimozione dell'apparato radicale, deve richiedere l'autorizzazione almeno 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, indicando gli scopi dell'operazione”;

pp) al settimo comma dell'articolo 63 dopo le parole: “vietato per 10 anni.”, sono aggiunte le seguenti: “Il divieto del pascolo nell'area può essere ridotto su richiesta del proprietario e/o possessore a seguito di verifica, da parte dell'Ente destinatario delle funzioni, dell'avvenuta ricostituzione del soprassuolo, e comunque non prima dei 5 anni dall'epoca in cui si è verificato l'evento. In caso di violazione a tale norma si applicano le sanzioni previste all'articolo 24.”;

qq) al primo comma dell'articolo 66, dopo la parola “proprietari o possessori”, sono aggiunte le seguenti: “, purché richiedano lievi movimenti di terreno e non alterino la stabilità idrogeologica dei medesimi. Lo spietramento, in particolare, deve avvenire senza l'esecuzione di scavi continui e limitatamente al materiale lapideo poggiato sul terreno o affiorante”;



- rr) al terzo comma dell'articolo 66 le parole: "può effettuarsi previa comunicazione da farsi all'Ente destinatario del conferimento delle funzioni, il quale entro 30 giorni dall'arrivo della comunicazione stessa, può imporre determinate modalità", sono sostituite dalle seguenti: "e/o gli altri interventi di miglioramento del pascolo che interrompono in forma continua, oppure discontinua, tale comunque da alterare la stabilità idrogeologica del territorio, devono essere autorizzate dall'Ente destinatario del conferimento delle funzioni, il quale entro 30 giorni dall'arrivo della richiesta di autorizzazione stessa, può indicare le modalità";
- ss) al settimo comma dell'articolo 66 dopo le parole: "da £ 50.000 a £ 75.000", sono introdotte le seguenti: "per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di terreno";
- tt) al secondo comma dell'articolo 67, dopo le parole: "specificata competenza", sono aggiunte le seguenti: ". Per gli interventi superiori a 5 ettari è necessaria la presentazione di idoneo progetto redatto da tecnico abilitato.";
- uu) dopo il quarto comma dell'articolo 67 è aggiunto il seguente: "In caso di violazione alle norme del presente articolo in materia di pascolo, si applicano le sanzioni previste all'articolo 24.";
- vv) al primo comma dell'articolo 73, le parole: "deve essere comunicato all'", sono sostituite con le seguenti: "o in altri terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, deve essere autorizzato dall'";
- ww) dopo il primo comma dell'articolo 73 è aggiunto il seguente:
- "Per le violazioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni amministrative da £ 100.000 a £ 250.000 per ogni 500 metri quadrati o frazione, oltre alle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 4, al riassetto dei luoghi ed ai danni al soprassuolo".

Per MZ

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
[Signature]


ART. 96

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5 (Prevenzione degli incendi nei boschi e interventi per la ricostruzione boschiva) ed il regolamento regionale 27 marzo 1975, n. 2 (Per l'applicazione della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5 recante norme per la prevenzione degli incendi nei boschi e interventi per la ricostruzione boschiva);
- b) la legge regionale 2 settembre 1974, n. 43 (Provvedimenti per la difesa e lo sviluppo del patrimonio forestale);
- c) la legge regionale 17 settembre 1974, n. 50 (Interventi per lo sviluppo del settore forestale);
- d) la legge regionale 9 agosto 1976, n. 40 (Rifinanziamento della legge regionale n. 50 del 17 settembre 1974 concernente interventi per lo sviluppo nel settore forestale);
- e) gli articoli da 1 a 5 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 44 (Norme per l'accantonamento e l'utilizzazione delle quote finanziarie sugli incassi realizzati per tagli nei boschi appartenenti ai comuni ed altri enti. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1993, n. 6, concernente istituzione della sezione agricoltura del comitato tecnico consultivo regionale);
- f) la legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4 (Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267. Modificazioni della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 come modificata dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5) ed il relativo allegato A, a decorrere dalla data di esecutività del regolamento forestale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ALLEGATO A

Alberi e arbusti forestali del Lazio

Abies alba Miller (Abete bianco) RR

Acer platanoides L. (Acer riccio) R

Acer lobelii Ten. (Acero di Lobelius) ?

Acer campestre L. (Acero oppio) CC

Acer pseudoplatanus L. (Acero di monte) C

Acer obtusatum Willd. subsp. *obtusatum* (Acero d'Ungheria) CC

Acer obtusatum Willd. subsp. *neapolitanum* (Ten.) Pax (Acero napoletano) C

Acer monspessulanum L. subsp. *monspessulanum* (Acero minore) CC

Adenocarpus complicatus (L.) Gay (Ginestra ghiandolosa) PC

Alnus glutinosa (L.) Gaertner (Ontano comune) C

Alnus cordata (Loidel.) Desf. (Ontano cordato) R

***Amelanchier ovalis* Medicus subsp. *ovalis* (Pero corvino) PC**

***Amelanchier ovalis* Medicus subsp. *cretica* (Willd.) Pignatti RR ?**

Anagyris foetida

Arbutus unedo L. (Corbezzolo) CC

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel (Uva ursina) PC

Asparagus officinalis L. (Asparago comune) PC

Asparagus tenuifolius Lam. (Asparago selvatico) C

Asparagus acutifolius L. (Asparago pungente) CC

Asparagus aphyllus L. (Asparago marino) RR


Berberis vulgaris L. (Crespino comune) R

Betula pendula Roth (Betulla verrucosa) RR


Buxus sempervirens L. (Bosso) C

Calicotome villosa (Poiret) Link (Sparzio villosa) PC


(Calluna vulgaris (L.) Hull (Brugo) RR)


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Carpinus betulus L. (Carpino bianco) CC
Carpinus orientalis Miller (Carpino orientale) C
Castanea sativa Miller (Castagno) CC
Celtis australis L. (Bagolaro) CC
Ceratonia siliqua L. (Carrubo) R
Cercis siliquastrum L. (Albero di Giuda) C
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.F. Lang (= *Cytisus sessilifolius* L.) (Citiso a foglie sessili) CC
Cytisus villosus Pourret (= *Cytisus triflorus* L'Hér) (Citiso trifloro) CC
Cytisus decumbens (Durande) Spach (= *Genista decumbens* Willd.) (Citiso sdraiato) RR
Cytisus scoparius (L.) Link subsp. *scoparius* (Ginestra dei carbonai) CC
Chamaecytisus spinescens (C.Presl) Rothm. (= *Cytisus spinescens* Presl.) (Citiso spinoso) C
Chamaecytisus triflorus (Lam.) Skalická (= *Chamaecytisus hirsutus* (L.) Link) (Citiso peloso) C
Cistus creticus L. subsp. *eriocephalus* (Viv.) Greuter et Burdet (= *C. incanus* L.) (Cisto rosso) CC
Cistus monspeliensis L. (Cisto di Montpellier) CC
Cistus salvifolius L. ((Cisto femmina) CC
Clematis flammula L. (Clematide fiammola) CC
Clematis vitalba L. (Clematide vitalba) CC
Clematis recta L. (Clematide eretta) RR
Colutea arborescens L. (Vesicaria) C
Corylus avellana L. (Nocciolo) CC
Cornus sanguinea L. subsp. *sanguinea* (Corniolo sanguinello) CC
Cornus mas L. (Corniolo maschio) CC
Coronilla valentina L. subsp. *valentina* (Cornetta di Valenza) PC
Coronilla valentina L. subsp. *glauca* (L.) Batt. ?
Coronilla juncea L. (Cornetta guinchiforme) RR
Cotinus coggygria Scop. (= *Rhus cotinus* L.) (Sommacco selvatico) RR
Cotoneaster integerrimus Medicus (Cotognastro minore) R


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C.Koch (= *C. tomentosus* Lindley) (Cotognastro bianco) R
Crataegus laevigata (Poiret) DC. subsp. *laevigata* (= *C. oxyacantha* Auct.) (Biancospino selvatico) CC
Crataegus monogyna Jacq. subsp. *monogyna* (Biancospino comune) CC
Daphne mezereum L. (Dafne mezereo) C
Daphne gnidium L. (Dafne gnidio) CC
Daphne laureola L. subsp. *laureola* (Dafne laurella) CC
Daphne alpina L. subsp. *alpina* (Dafne alpina) RR ?
Daphne oleoides Schreb. (Dafne spatolata) C
Daphne sericea Vahl (= *D. collina* Sm., *D. oleaefolia* Lam.) (Dafne olivella) PC
Erica arborea L. (Erica arborea) CC
Erica multiflora L. (Erica multiflora) CC
Erica scoparia L. subsp. *scoparia* (Erica da scope) PC
Euonymus europaeus L. (Fusaria comune) CC
Euonymus latifolius Millewr (Fusaria maggiore) PC
Euonymus verrucosus Scop. (Fusaria rugosa) RR
Fagus sylvatica L. (Faggio) CC
Ficus carica
Frangula alnus Miller subsp. *alnus* (= *Rhamnus frangula* L.) (Frangola comune) R
Fraxinus ornus L. (Orniello) CC
Fraxinus angustifolia Vahl subsp. *oxycarpa* (Willd.) Franco et Rocha Afonso (incl. *F. oxyphylla* Bieb.) (Frassino meridionale) CC
Fraxinus excelsior L. subsp. *excelsior* (Frassino comune) R
Genista monspessulana (L.) L. Johnson (= *Teline monspessulana* (L.) C. Koch, *Cytisus m.* L.) (Citiso di Montpellier) PC
(*Genista tinctoria* L. (Ginestra minore) CC)
Genista januensis Viv. (Ginestra genovese) C
Genista pilosa L. (Ginestra tubercolosa) RR
Genista germanica L. (Ginestra spinosa) RR
Genista radiata (L.) Scop. (Ginestra stellata) R


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Genista thyrrrena Valsecchi (non *G. ephedroides* DC.) (Ginestra di Gasparri) R
(Genista sagittalis L. (= *Chamaespartium sagittale* (L.) Gibbs) RR)
Hedera helix L. subsp. *helix* (Edera) CC
Humulus lupulus
Hypocrepis emerus (L.) Lassen (= *Coronilla emerus* L.) subsp. *emerus* (Cornetta
dondolina) CC
Hypocrepis emerus (L.) Lassen (= *C. emerus* L.) subsp. *emeroides* (Boiss. Et Spruner)
Lassen C
Ilex aquifolium L. (Agrifoglio) CC
Juniperus communis L. subsp. *communis* (Ginepro comune) CC
Juniperus communis L. subsp. *alpina* (Suter) Celak (= *J. nana* Willd.) (Ginepro nano) C
Juniperus oxycedrus L. subsp. *oxycedrus* (Ginepro ossicedro) C
Juniperus oxycedrus L. subsp. *macrocarpa* (Sm.) Ball (Ginepro coccolone) C
Juniperus phoenicea L. (Ginepro feniceo) C
Juniperus sabina L. RR
Laurus nobilis L. (Alloro) C
Laburnum anagyroides Medicus (= *Cytisus lab.* L.) (Maggiociondolo comune) C
Laburnum alpinum (Miller) Berchtold et Presl. (= *Cytisus alpinus* Miller)
(Maggiociondolo di montagna) ?
Ligustrum vulgare L. (Ligustro) CC
Lonicera alpigena L. (Madreselva alpina) PC
Lonicera xylosteum L. var. *nigra* Lois. Desl. (Caprifoglio peloso) R
Lonicera implexa Aiton (Caprifoglio mediterraneo) CC
Lonicera caprifolium L. (Caprifoglio comune) CC
Lonicera etrusca G. Santi (Caprifoglio etrusco) CC
Malus florentina (Zaccagni) C.K. Schneider (Melo ibrido) RR
Malus sylvestris Miller (= *Pyrus m.* var. *Sylv.* Auct.) (Melo selvatico) CC
Mespilus germanica L. (Nespolo volgare) CC
Myrtus communis L. subsp. *communis* (Mirto) CC
Olea europaea L. subsp. *oleaster* (Hoffmanns. Et Link) Negodi (= *O. europea* subsp.
sylvestris (Miller) Hegi) (Oleastro) C


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Osyris alba L. (Ginestrella comune) CC)
Ostrya carpinifolia Scop. (Carpino nero) CC
Paliurus spina-christi Miller (Marruca) C
Phillyrea angustifolia L. (Ilatro sottile) C
Phillyrea latifolia L. (= *P. media* L.) (Ilatro comune) CC
Pinus halepensis
Pinus pinea
Pistacia lentiscus L. (Lentisco) CC
Pistacia terebinthus L. subsp. *terebinthus* (Terebinto) CC
Pyracantha coccinea M.Y. Roemer (= *Cotoneaster pyracantha* Lindley) (Agazzino) C
Pyrus pyraster Burgsd. (= *P. communis* L. var. *ahras* Wallr.) (Pero selvatico) CC
Pyrus amygdaliformis Vill. (Pero mandorlino) C
Populus alba L. (Pioppo bianco) CC
Populus canescens (Aiton) Sm. (Pioppo canescente) PC
Populus tremula L. (Pioppo tremulo) CC
Populus nigra L. (Pioppo nero) CC
Prunus avium L. (Ciliegio) Spont
Prunus cerasus L. (Marena) Spont
Prunus mahaleb L. (Ciliegio canino) C
Prunus spinosa L. (Pruno selvatico) CC
Quercus ilex L. (Leccio) CC
Quercus suber L. (Sughera) C
Quercus cerris L. (Cerro) CC
Quercus crenata Lam. (= *Q. pseudosuber* Santi) R
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. (Rovere) R
Quercus robur L. subsp. *robur* (Farnia) CC
Quercus virgiliana (Ten.) Ten. (Quercia virgiliana) RR
Quercus pubescens Willd. subsp. *pubescens* (Roverella) CC
Quercus frainetto Ten. (= *Q. farnetto* Ten.) (Farnetto) C
Rhamnus alaternus L. (Ranno lanterno) CC
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. *infectoria* (L.) P. Fourn. (Ranno spinello) PC


 PRESIDENTE DELLA CHIESA REGIONALE

Rhamnus cathartica L. (Spinocervino) C
Rhamnus alpina L. subsp. *alpina* (Ranno alpino) R
Rhamnus alpina L. subsp. *fallax* (Boiss.) Maire et Petitmengin R
Rhamnus pumila Turra (Ranno spaccasassi) R
Rhus coriaria L. (Sommacco siciliano) PC
Rhus typhina L. RR (Spont)
Ribes multiflorum Kit. (Ribes multifloro) R
Ribes uva-crispa L. (Ribes uva-crispa) PC
Ribes alpinum L. (Ribes alpino) R
Ribes petraeum Wulfen (Ribes dei sassi) ?
Rosa pimpinellifolia L. (= *R. spinosissima* L. p.p.) (Rosa di macchia) R
Rosa rubiginosa L. (Rosa balsamina) ?
Rosa agrestis Savi (Rosa delle siepi) C
Rosa micrantha Borrer (Rosa balsamina minore) PC
Rosa pendulina L. (= *R. alpina* L.) (Rosa alpina) C
Rosa villosa L. (= *R. pomifera* J.H. Hermann) (Rosa villosa) RR
Rosa tomentosa Sm. (Rosa tomentosa) PC
Rosa montana Chaix var. *marsica* (Godet) Burnat et Gremlin (Rosa montana) R
Rosa canina L. (Rosa selvatica comune) CC
Rosa nitidula Besser (= *R. canina* L. var. *blondeana* (Ripart) Duffort) R
Rosa obtusifolia Desv. (= *R. tomentella* Lemm.)?
Rosa pouzinii Tratt. (Rosa di Pouzin) PC
Rosa corymbifera Borkh. (= *R. canina* var. *corymbifera* (Borkh.) Rouy, *R. dumetorum* Thuill.) PC
Rosa gallica L. (Rosa serpeggiante) PC
Rosa arvensis Hudson (Rosa cavallina) CC
Rosa sempervirens L. (Rosa di S. Giovanni) CC
Rubus collinus DC. RR
Rubus idaeus L. (Lampone) C
Rubus ulmifolius Schott (Rovo comune) CC
Rubus candicans Weihe R


 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Rubus canescens DC. (= *R. tomentosus* Borkh. p.p.) (Rovo tomentoso) CC
Rubus incanescens Bertol. (Rovo ghiandoloso) R
Rubus hirtus Waldst. et Kit. (= *R. glandulosus* Auct. Fl. It. p.m.p. non Bell.) CC
Rubus caesius L. (Rovo bluastro) CC
Salix pentandra L. RR
Salix fragilis L. RR
Salix alba L. subsp. *alba* (Salice comune) CC
Salix alba L. subsp. *caerulea* (Sm.) Rech.f. RR
Salix triandra L. subsp. *discolor* (Koch) Arcang. (Salice da ceste) C
Salix herbacea L. (Salice erbaceo) RR
Salix retusa L. (Salice retuso) RR
Salix apennina Skortsov R
Salix cinerea L. (Salice cinereo) C
Salix caprea L. (Salice delle capre) PC
Salix elaeagnos Scop. subsp. *elaeagnos* (Salice ripaiolo) R
Salix purpurea L. subsp. *lambertiana* (Sm.) Neumann ex Rech.f. (Salice rosso) C
Salix amplexicaulis Bory RR
Salix daphnoides Vill. RR
Salix x rubens Schrank. RR
Sambucus ebulus L. (Sambuco lebbio) CC
Sambucus nigra L. (Sambuco comune) CC
Smilax aspera L. (Stracciabrache) C
Sorbus domestica L. (= *Pyrus domestica* Ehrh.) (Sorbo comune) CC
Sorbus aucuparia L. subsp. *aucuparia* (Sorbo degli uccellatori) C
Sorbus torminalis (L.) Crantz (= *Pyrus torminalis* Ehrh.) (Sorbo torminale) C
Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz (= *Pyrus chamaemespilus* Ehrh.) (Sorbo alpino) RR
Sorbus aria (L.) Crantz subsp. *aria* (= *Pyrus aria* Ehrh.) (Sorbo montano) CC
Sorbus graeca (Spach) Kotschy (Sorbo meridionale) ?
Spartium junceum L. (Ginestra comune) CC
Staphylea pinnata L. (Bossolo) PC
Styrax officinalis L. (Storace) PC


 PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tamarix africana Poir. (Tamerice maggiore) C
Tamarix gallica L. (Tamerice comune) R
Tamarix dalmatica Baum RR
(Tamus communis L. (Tamaro) CC)
Taxus baccata L. (Tasso) R
(Thymelea hirsuta (L.) Endl. (Timelea barbosa) C)
(Thymelea passerina (L.) Cosson et Germ. (Timelea annuale) PC)
Tilia platyphyllos Scop. (Tiglio nostrano) C
Tilia x vulgaris Heyne (Tiglio ibrido) R ?
Tilia cordata Miller (Tiglio selvatico) C
Ulex europaeus L. subsp. *europaeus* (Ginestrone) RR
Ulmus glabra Hudson (= *U. montana* With) (Olmo di montagna) C
Ulmus laevis
Ulmus minor Miller (= *U. campestris* Auct. non L.) (Olmo comune) CC
Vaccinium uliginosum L. subsp. *microphyllum* (Lange) Tolm. (= *V. gaultheroides*
 Bigelow) (Mirtillo falso) RR
Vaccinium myrtillus L. (Mirtillo nero) R
Viburnum lantana L. (Viburno lantana) R
Viburnum tinus L. subsp. *tinus* (Viburno-tino) CC
Viburnum opulus L. (Oppio) RR
Vitex agnus-castus
Vitis vinifera sylvestris

CC = molto comune o comunissima nella maggior parte del territorio regionale

C = abbastanza comune nel territorio regionale

PC = poco comune, ma non rara

R = Rara o sporadica, sebbene talora localmente abbondante

RR = molto rara o rarissima, di norma nota per una sola o pochissime località

Spont = spontaneizzata, cioè sfuggita a coltivazione


 PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

? = indicazione dubbia, o relativamente alla presenza nel Lazio, o alla esatta identità della pianta


Elenco tratto da:

ANZALONE Bruno, 1984 – Prodrómo della Flora Romana. Elenco delle piante vascolari spontanee del Lazio. Quaderno Lazio Natura n. 5. Regione Lazio-Società Botanica Italiana, sezione laziale.

ANZALONE Bruno, 1994 - Prodrómo della Flora Romana (elenco preliminare delle piante vascolari spontanee del Lazio)(aggiornamento). Parte prima: *Pteridophyta*, *Gymnospermae*, *Angiospermae Dicotyledones*. Annali di Botanica, Studi sul Territorio vol. LII, suppl. 11.

ANZALONE Bruno, 1996 - Prodrómo della Flora Romana (elenco preliminare delle piante vascolari spontanee del Lazio)(aggiornamento). Parte seconda: *Angiospermae Monocotyledones*. Annali di Botanica vol. LIV.

PIGNATTI Sandro, 1982 – Flora d'Italia. 3 volumi, Edagricole.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

Specie di ecosistemi forestali e ad essi marginali a rischio del Lazio

Abies alba Miller

Acer lobelii Ten.

Acer platanoides L.

Adenocarpus complicatus (L.) Gay

Agrostis canina L. subsp. *canina*

Agrostis canina L. subsp. *montelucci* Selvi

Allium flavum L.

Alnus cordata (Loisel.) Desf.

AMELANCHIER OVALIS MEDICUS SUBSP. CRETICA (WILLD.) PIGNATTI

ANAGYRIS FOETIDA

Arabis brassica (Leers) R. Rauschert

Argyolobium zanonii (Turra) P. W. Ball

Arisarum proboscideum (L.) Savi

Berberis vulgaris L.

Betula pendula Roth

Biarum tenuifolium (L.) Schott in Schott et Endl.

Bupleurum gracile (M. Bieb.) DC. var. *rollii* Montelucci

Buxus sempervirens L.

Calluna vulgaris (L.) Hull

Campanula bononiensis L.

Cardamine graeca L.

Cardamine parviflora L.

Carex grioletii Roem.

Cerastium siculum Guss.

Cerastium sylvaticum Waldst. et Kit.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Cerastium tenoreanum Ser.
Ceratonia siliqua L.
Convallaria majalis L.
Corallorhiza trifida Chatel
Corydalis pumila (Host) Rchb.
Corydalis solida (L.) Sw.
Cotinus coggygria Scop.
Clematis recta L.

Cotoneaster integerrimus Medicus

Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C.Koch
Gastridium scabrum C. Presl.
Genista pilosa L.
Genista germanica L.
Genista radiata (L.) Scop.
Genista thyrrrena Valsecchi
Genista sagittalis L. *Rhamnus alpina* L. subsp. *alpina*
Rhamnus alpina L. subsp. *fallax* (Boiss.) Maire et Petitmengin
Rhamnus pumila Turra
Ribes uva-crispa L.
Ribes alpinum L.
Ribes petraeum Wulfen
Salix pentandra L.
Salix fragilis L. *Salix alba* L. subsp. *caerulea* (Sm.) Rech.f.
Salix herbacea L.
Salix retusa L.
Salix apennina Skortsov
Salix elaeagnos Scop. subsp. *elaeagnos*
Salix amplexicaulis Bory
Salix daphnoides Vill.
Salix x rubens Schrank.
Tamarix africana Poir.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tamarix gallica L.
Tamarix dalmatica Baum
Ulmus glabra Hudson
Ulmus laevis
Vaccinium uliginosum L. subsp. *microphyllum* (Lange) Tolm.
Vaccinium myrtillus L.
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.
Vicia barbazitae Ten. Et Guss.
Vicia pisiformis L.

Elenco tratto da:

ANZALONE Bruno, 1994 - Prodromo della Flora Romana (elenco preliminare delle piante vascolari spontanee del Lazio)(aggiornamento). Parte prima: *Pteridophyta*, *Gymnospermae*, *Angiospermae Dicotyledones*. Annali di Botanica, Studi sul Territorio vol. LII, suppl. 11.


ANZALONE Bruno, 1996 - Prodromo della Flora Romana (elenco preliminare delle piante vascolari spontanee del Lazio)(aggiornamento). Parte seconda: *Angiospermae Monocotyledones*. Annali di Botanica vol. LIV.

CONTI Fabio, MANZI Aurelio, PEDROTTI Franco, 1997 - Liste Rosse regionali delle piante d'Italia. World Wildlife Fund (Ass. Italiana), Società Botanica Italiana, Camerino.

NEPI C., 1996 - Le segnalazioni floristiche italiane dal 1978 al 1995: indici e commenti. Informatore Botanico Italiano, vol. 28, num. 2.

PIGNATTI Sandro, 1982 - Flora d'Italia. 3 volumi, Edagricole.

REGIONE LAZIO - Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61 (Norme per la protezione della Flora erbacea ed arbustiva spontanea).


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


ART. 80

(Attuazione degli interventi mediante affidamento a terzi)

1. Qualora gli interventi di cui all'articolo 79 siano attuati mediante affidamento a terzi, essi devono essere eseguiti da imprese qualificate ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





ART. 81

(Formazione professionale)

1. La Regione prevede, nell'ambito dei piani regionali delle attività di formazione professionale, di cui alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, e successive modificazioni, specifiche iniziative formative degli operatori del settore forestale e degli operatori del settore degli impianti per la produzione legnosa specializzata di cui all'articolo 58.

2. Le attività formative perseguono anche lo scopo di migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo del lavoro nonché di sostenere l'occupazione.


E PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





TITOLO XI - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA SELVICOLTURA

ART. 82

(Misure di incentivazione)

1. La Regione concede contributi per interventi finalizzati a:
 - a) migliorare, tutelare, pianificare e recuperare il sistema forestale ed i pascoli;
 - b) prevedere, prevenire e lottare contro gli incendi boschivi;
 - c) prevenire e monitorare i processi di degrado fitopatologico;
 - d) valorizzare i prodotti forestali ed i servizi forestali attraverso il miglioramento dei processi di filiera e dei cicli produttivi. che ne assicurino una offerta più favorevole sul mercato, nonché attraverso strumenti di ecocertificazione dei prodotti e dei cicli produttivi;
 - e) valorizzare, conservare e recuperare il valore storico-culturale dei boschi, in particolare quelli che siano stati oggetto di eventi di particolare rilevanza per la storia nazionale e delle comunità locali;
 - f) eseguire impianti per la produzione legnosa specializzata;
 - g) gestire i boschi in forma associata ai sensi degli articolo 23.
2. Al fine di promuovere gli interventi di cui al comma 1 il PFR di cui all'articolo 7 prevede la concessione contributi in conto capitale o in conto interesse.
3. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i soggetti proprietari o gestori di boschi, pubblici e privati, in forma singola e associata. Possono altresì, beneficiare dei contributi di cui al comma 1, lettera e), i proprietari e/o possessori di



terreni agricoli che intendono realizzare un impianto per la produzione legnosa specializzata.

4. La Giunta regionale, con la deliberazione di approvazione del piano stralcio di cui all'articolo 7, comma 3, definisce i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi e la relativa documentazione da allegare, e fissa altresì le modalità per la selezione delle domande stesse e per la rendicontazione dei contributi concessi.

5. Gli stralci di attuazione di cui all'articolo 7, comma 3, ripartiscono le risorse finanziarie attivabili annualmente sulla base delle priorità e dei criteri previsti nel PFR ai sensi dello stesso articolo 7, comma 2.

6. Per i fini di cui al presente articolo, la Regione può stipulare con gli istituti di credito di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 385/1993, convenzioni per la concessione dei contributi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ven *MSF*

TITOLO XII - NORME FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE



Capo I – Norme finanziarie

Art. 83

(Fondo regionale forestale)

1. E' istituito il fondo regionale forestale finalizzato alla copertura delle spese relative alla redazione del PFR e dell'inventario forestale regionale, agli interventi di cui all'articolo 82 ed agli altri interventi previsti dalla presente legge.


B. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 84



(Copertura finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è istituito, per memoria, nel bilancio regionale per l'anno 2001, il cap. _____, denominato fondo regionale forestale.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale alla determinazione delle residue disponibilità dei capitoli 11449, 52307 e 52418 ed al loro trasferimento al capitolo di cui al comma 1.

3. I capitoli 11449, 52307 e 52418 restano iscritti in bilancio per la sola gestione degli impegni già assunti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Capo II – Vigilanza e Sanzioni



ART. 85

(Vigilanza ed irrogazione delle sanzioni)

1. Le funzioni concernenti la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni nella materia di cui alla presente legge sono esercitate dalla Regione.

2. Per la ripartizione degli importi delle sanzioni tra la Regione e le province o le comunità montane, si applica quanto previsto dall'articolo 182, comma 2, della l.r. n. 14/1999.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 86

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le sanzioni amministrative previste da leggi statali, per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di £ 1.000.000 e massima di £ 10.000.000 per:


- 1) l'abbattimento di alberi monumentale in assenza di autorizzazione;
- 2) la produzione e/o vendita di materiale di propagazione forestale in assenza di licenza;
- 3) l'impiego di materiale di propagazione forestale con certificazione non riconosciuta dalla Regione per gli interventi di cui all'articolo 62;
- 4) l'esercizio dell'attività silvana in difformità a quanto indicato dall'articolo 49 in materia di sicurezza dei lavoratori, dei luoghi di lavoro, uso di macchine ed attrezzature. Gli organi incaricati alla vigilanza devono dare l'immediata informativa all'autorità di competenza per gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia.

b) pagamento di una somma minima di £ 500.000 e massima di £ 5.000.000 per:

- 1) l'esecuzione di lavori o di attività forestali in assenza dell'autorizzazione prevista;
- 2) l'esecuzione di lavori o di attività senza l'invio della comunicazione prevista, oppure prima del termine previsto per il loro inizio;
- 3) l'abbattimento degli alberi camporili;
- 4) la trasformazione e cambiamento di destinazione d'uso non autorizzato di aree boscate;


Veu MSF

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



- 5) l'immissione al pascolo di animali in eccesso rispetto al carico stabilito, ovvero l'esercizio del pascolo senza sorveglianza ed in difformità alle disposizioni specifiche per l'esercizio dell'attività zootecnica. Gli animali interessati sono oggetto di sequestro amministrativo;
 - 6) la mancata comunicazione della consistenza del materiale di propagazione forestale detenuto;
 - 7) l'errata registrazione dei movimenti del materiale forestale di propagazione sul registro di carico e scarico;
- c) pagamento di una somma minima di £ 100.000 e massima di £ 1.000.000 per:
- 1) la mancata sostituzione di alberi del patrimonio forestale minore;
 - 2) il danneggiamento della flora spontanea protetta, degli alberi camporili e monumentali;
 - 3) la conversione o la sostituzione di specie forestali in assenza di autorizzazione;
 - 4) la produzione di materiale di propagazione in vivaio, proveniente da strutture diverse da quelle indicate di cui all'articolo 61, comma 2;
 - 5) l'immissione di capi al pascolo non identificabili ed in difformità alle norme di polizia veterinaria. Gli organi incaricati alla vigilanza devono dare comunicazione informativa al servizio sanitario competente per gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia;
 - 6) il mancato allontanamento di materiale legnoso abbattuto antecedentemente al periodo di grave pericolosità degli incendi boschivi;
 - 7) l'esecuzione di condotte, o canali temporanei scavati per l'avvallamento o trascinamento del legname;
- d) pagamento di una somma minima di £ 50.000 e massima di £ 500.000 per:
- 1) la raccolta dei prodotti forestali non legnosi diversi da quelli di cui all'articolo 42 comma 1, e di quelli legnosi già abbattuti eseguita in difformità alle disposizioni di cui allo stesso articolo 42;

Vaer mg


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 2) esercizio di attività ricreative in difformità alle disposizioni di cui all'articolo 43;
- 3) mancato ripristino di imposti e/o piazzali e piste di esbosco, al termine dei lavori, se previsto nella relativa autorizzazione.

2. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento forestale, non previste dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal minima di £ 50.000 al massimo di £ 500.000. Il regolamento forestale specifica le singole fattispecie sanzionatorie commisurandone l'importo della sanzione tra il minimo ed il massimo indicati nel presente comma.


3. Per le violazioni delle norme che regolano la raccolta dei prodotti forestali non legnosi di cui all'articolo 42, comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 della legge regionale 32/1998.

4. Per le violazioni delle norme concernenti l'uso della viabilità forestale per attività non autorizzate si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9 della l.r. 29/1987.

5. Nei casi in cui, a seguito della violazione delle disposizioni della presente legge, siano causati danni al bosco, o nei casi in cui le violazioni riguardino i castagneti, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate dal doppio al sestuplo in relazione al valore delle piante tagliate o del danno commesso. Il regolamento forestale definisce le modalità per la valutazione delle piante tagliate o del danno commesso.

6. Per l'abbandono di rifiuti nei boschi si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

8 PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 87


(Lavori di ripristino)

1. In caso di violazione alle disposizioni della presente legge, la Regione, oltre ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 86, può prescrivere a carico del trasgressore i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino necessari al fine di ricostruire il bosco o di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.

2. Nei casi di cui al comma 1 la Regione indica le modalità ed i tempi per l'attuazione degli interventi necessari.

3. Qualora il trasgressore non preveda all'esecuzione nei termini disposti, la Regione esegue i lavori di ripristino in danno del trasgressore medesimo.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Capo III - Norme transitorie

ART. 88

(Pianificazione forestale vigente)

1. I piani di assestamento e gli altri piani concernenti l'utilizzazione boschiva vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità fino alla loro scadenza.

2. I piani di assestamento e gli altri piani concernenti l'utilizzazione boschiva, in istruttoria presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati, secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente alla data di presentazione dei piani stessi, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della loro approvazione possono applicarsi le disposizioni indicate all'articolo 16, commi 4 e 5; in tal caso il termine di un anno è sospeso e ricomincia a decorrere dal momento della nuova presentazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


V. M. P.

ART. 89

(Norma transitoria per l'utilizzazione boschive nelle
proprietà pubbliche e collettive)

1. In assenza dei piani di gestione ed assestamento forestale, e comunque per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di gestione del patrimonio forestale di proprietà pubblica e collettiva sono esercitate in conformità al regolamento forestale. I proventi derivanti dalla gestione del patrimonio forestale devono essere utilizzati in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 3.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 90

(Indennizzi per i mancati redditi)

1. Per la corresponsione degli indennizzi per i mancati redditi di cui all'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 43, già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le procedure previste dalla stessa l.r. 43/1974.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

V. An. Maggi

Capo IV - Modifiche ed abrogazioni

ART. 91

(Modifica della legge 6 luglio 1998 n. 24)

1. Al comma 3, lettera b) dell'articolo 10 della l.r. 24/1998 dopo la parola "frutto." sono inserite le seguenti : “, di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 percento.”.

2. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 24/1998 è sostituita dalla seguente:

"a) interventi previsti nei piani di gestione e assestamento forestale, nei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva, nei piani poliennali di taglio, nei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, nei piani sommari di gestione dei pascoli nonché nei progetti di utilizzazione forestale;”.

3. Al comma 7 dell'articolo 10 della l.r. 24/1998 le parole “di due volte e mezzo” sono soppresse.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ren. M. G.

ART. 92

(Modifica della legge regionale 14/1999)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 100 della l.r. 14/1999 le parole: "di assestamento boschivo", sono sostituite dalle seguenti: "di gestione e assestamento forestale, dei piani poliennali di taglio, dei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, dei piani sommari di gestione dei pascoli e dei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva;".

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 100 della l.r. 14/1999 è inserita la seguente:

“ b bis.) l'elenco degli alberi monumentali;”.

3. Al comma 3 dell'articolo 101 della l.r. 14/1999 dopo le parole: "comma 1, lettera b)", sono inserite le seguenti: "nonché l'approvazione dei progetti di utilizzazione forestale,".


4. Dopo l'articolo 101 della l.r. 14/1999 è inserito il seguente:


“ART. 101 bis.

(Funzioni e compiti dei comuni)


1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto stabilito nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge concernenti:


- a) gli alberi monumentali, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 100, comma 1, lett. b) bis;
- b) la tutela della flora spontanea.”.




PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. Al comma 1 dell'articolo 102 della l.r. 14/1999 dopo le parole: "comma 1, lettera b)", sono inserite le seguenti: "nonché l'approvazione dei progetti di utilizzazione forestale,".



R. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 93

(Modifica della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53)

1. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 53/1998 le parole da: "o direttamente" a: "privati interessati." sono sostituite dalle seguenti: "secondo la normativa vigente in materia di opere pubbliche, o attraverso apposita convenzione da stipularsi con i privati interessati. Per le Comunità montane si applica, altresì, quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97."


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ART. 94

(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29)

1. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 29/1997, le parole: "e del coordinamento regionale del Corpo Forestale dello Stato," sono abrogate.

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 33 della l. r. 29/1997 è sostituita dalla seguente: "le modalità ed i criteri, di gestione, utilizzazione e trasformazione del governo dei boschi;"


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





ART. 95

(Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4)

1. All'allegato A alla l.r. 20 gennaio 1999, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:


- a) dopo il secondo comma dell'articolo 6 è aggiunto il seguente: "La continuità con le tagliate degli anni precedenti deve essere valutata con riferimento agli interventi eseguiti a partire dalla stagione silvana 1999/2000.";
- b) al terzo comma dell'articolo 6, prima delle parole: "L'ente destinatario", sono aggiunte le seguenti: "Per i boschi non assestati";
- c) al terzo comma dell'articolo 6 le parole: "progetto di taglio", sono sostituite dalle seguenti: "progetto di utilizzazione forestale";
- d) dopo il quinto comma dell'articolo 6 è aggiunto il seguente: "Per i boschi assestati l'autorizzazione è data in sede di approvazione del piano";
- e) al primo comma dell'articolo 7 dopo l'ultimo trattino è aggiunto il seguente:
- f) "- gli sfolli, i diradamenti ed il taglio della frasca di cui all'articolo 58 nei boschi cedui.";
- g) al secondo comma dell'articolo 7, dopo le parole: "periodo dei tagli", sono aggiunte le seguenti: "di utilizzazione di fine turno";
- h) al terzo comma dell'articolo 11 le parole: "I residui della lavorazione", sono sostituite dalle seguenti: "I residui legnosi delle lavorazioni del diametro massimo di 5 cm, quali i cimali e la ramaglia,";
- i) al quarto comma dell'articolo 11 dopo le parole: "tutti i residui", è inserita la seguente: "legnosi";




PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- j) dopo il quarto comma dell'articolo 11 è inserito il seguente: “Si intendono zone a rischio di incendio quelle relative ai territori comunali classificati a <<massimo rischio>> e <<alto rischio>> di incendio con D.C.R. 1 agosto 1986, n° 204.”;
- k) al quinto comma dell'articolo 11, le parole: “Nelle zone meno a rischio”, sono sostituite dalle seguenti: “Nelle zone a “medio rischio”, “basso rischio” e “minimo rischio”;
- l) al quinto comma dell'articolo 11, le parole: “ nessun residuo di lavorazione”, sono sostituite dalle seguenti: “nessun residuo legnoso delle lavorazioni”;


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



- m) al primo comma dell'articolo 20, dopo le parole: "danno alla rinnovazione", sono aggiunte le seguenti: "nonché rispettando le disposizioni di cui alla legge regionale di disciplina delle risorse forestali, nonché quelle di cui alla l.r. 19 settembre 1974, n° 61.";
- n) al primo comma dell'articolo 21, dopo le parole: "della macchia", sono aggiunte le seguenti: "di specie indicate nell'allegato A della legge regionale di disciplina delle risorse forestali, ";
- o) al primo comma dell'articolo 21, la parola "comunicazione", è sostituita con la seguente: "autorizzazione";
- p) al secondo comma dell'articolo 29, dopo le parole: "appositi bracieri o focolai", sono aggiunte le seguenti: "o altre strutture appositamente realizzate";
- q) al terzo comma dell'articolo 29 le parole: "l'abbruciamento è vietato durante il periodo dichiarato di grave pericolosità" sono abrogate;
- r) al nono comma dell'articolo 29 le parole: "è consentito", sono sostituite dalle seguenti: "è consentita l'accensione dei fuochi";
- s) al primo comma dell'articolo 35, dopo le parole: "seguito ad incendio", sono aggiunte le seguenti : ", in cui si è avuta totale o parziale inefficacia degli interventi di cui all'articolo 33,";
- t) al primo comma dell'articolo 35, dopo le parole: ", corredata da progetto", sono aggiunte le seguenti: "di miglioramento e ricostituzione boschiva,";
- u) al secondo comma dell'articolo 36, le parole: "ogni utilizzazione boschiva deve ricevere specifico nulla osta", sono sostituite dalle seguenti: "tutte le utilizzazioni boschive devono essere autorizzate";
- v) i commi quarto e quinto dell'articolo 36 sono sostituiti dal seguente: "Quando in mancanza di piano economico, si debba provvedere mediante un progetto di utilizzazione, il progetto stesso deve:
- 1) essere approvato dall'Ente destinatario del conferimento delle funzioni;
 - 2) essere redatto da tecnici agroforestali abilitati;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Veri mzf

[Handwritten signature]

- 3) uniformarsi alle prescrizioni stesse, ma può contenere prescrizioni più restrittive;
 - 4) contenere gli elementi indicati all'articolo 39 e/o 51;
 - 5) contenere i criteri e la stima del valore di macchiatici della massa legnosa al taglio, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 39 o 51;"
 - 6) tenere conto dei criteri che sono alla base dei piani economici relativamente alla definizione di ripresa; in particolare non potranno essere utilizzati nella stessa stagione silvana soprassuoli di estensione superiore ad 1/n della superficie boscata complessiva di ciascuna classe di governo, essendo "n" il turno minimo indicato dalle presenti prescrizioni. Nei cedui a sterzo "n" sta per ampiezza del periodo di curazione."
- v) dopo il quinto comma dell'articolo 36 è inserito il seguente comma: "Per i boschi di piccole dimensioni il piano di assestamento può prevedere un numero di annualità diverso da "n" ";
- w) al settimo comma dell'articolo 36, le seguenti parole: "dell'ente destinatario del conferimento delle funzioni" sono abrogate;
- x) nella rubrica dell'articolo 37, la parola "privati", è abrogata.
- y) al primo comma dell'articolo 37, dopo la parola: "possessori", sono introdotte le seguenti: " , pubblici e/o privati",.
- z) al secondo comma dell'articolo 39, le parole: "progetto di taglio", sono sostituite con le seguenti: "piano poliennale di taglio oppure del progetto di utilizzazione forestale, redatto da tecnico agro-forestali abilitato,";
- aa) al terzo comma dell'articolo 39 dopo le parole: "tecnico abilitato.", sono aggiunte le seguenti: " In caso di richiesta di autorizzazione per il taglio, il contrassegno con martello forestale dovrà essere eseguito dopo il rilascio dell'autorizzazione medesima.";
- bb) dopo il terzo comma dell'articolo 39 è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione, deve essere eseguita la martellata di tutte le piante




 PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- al taglio su aree modello di ampiezza pari al 2% della superficie al taglio e comunque non inferiore a 1.000 metri quadrati. L'area modello può essere suddivisa anche in frazioni, non inferiori a 500 metri quadrati, allorché il bosco presenti diverse tipologie forestali”;
- cc) al quinto comma dell'articolo 46, le parole: “per ogni 1.000 mq”, sono sostituite con le seguenti: “per ogni metro cubo”;
- dd) al primo comma dell'articolo 50, dopo le parole: “relativo progetto”, sono aggiunte le seguenti: “di miglioramento e ricostituzione boschiva”;
- ee) al secondo comma dell'articolo 50 le parole: “Sono permessi i seguenti interventi.”, sono sostituite con le seguenti: “Il progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva potrà prevedere i seguenti interventi.”;
- ff) al primo comma dell'articolo 51 le parole: “utilizzo nei”, sono sostituite dalle: “utilizzo finale dei”;
- gg) al secondo comma dell'articolo 51, le parole: “progetto di taglio”, sono sostituite con le seguenti: “piano poliennale di taglio oppure del progetto di utilizzazione forestale, redatto da tecnico agro-forestali abilitato,”;
- hh) al secondo comma dell'articolo 51, punto 6) è introdotta la seguente lettera:
- “a primis) criteri adottati per la selezione delle matricine da rilasciare del turno e dei turni superiori”;
- ii) dopo il secondo comma dell'articolo 51 è aggiunto il seguente:
- “Il tecnico agroforestale abilitato provvede alla selezione delle matricine al taglio e quelle da rilasciare”;
- jj) al terzo comma dell'articolo 51 dopo le parole: “sigla del tecnico abilitato”, sono introdotte le seguenti: “allorché la superficie al taglio sia superiore ai 3 ettari”;
- kk) dopo il terzo comma dell'articolo 51 è introdotto il seguente:
- “Qualora per l'esecuzione dell'intervento sia richiesta l'autorizzazione, la martellata di cui al comma precedente deve essere eseguita dopo il rilascio della autorizzazione medesima. Ai fini della dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione, il tecnico

Deu mof

[Signature]

agroforestale deve eseguire la martellata di tutte le matricine da abbattere, di età doppia del turno o superiore, su aree modello di ampiezza pari al 2% della superficie al taglio. Queste aree modello possono essere suddivise anche in frazioni, non inferiori a 500 metri quadrati, allorché il bosco presenti diverse tipologie forestali”;

ll) dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

“ART. 51/bis

(Norme per redazione del progetto di utilizzazione
forestale dei boschi cedui privati)

1. Nei boschi cedui privati al progetto di utilizzazione forestale di cui all'articolo 51, in alternativa al piedilista di martellata di cui al punto 6), lettera a), può allegarsi il piedilista di cavallettamento delle matricine da rilasciare, di età doppia del turno o superiore.


2. Per questi boschi, in alternativa della martellata delle matricine da abbattere di età doppia del turno o superiore come indicato all'articolo 51, si può altresì effettuare:

a) nei boschi cedui di cui all'articolo 9, 56, 57 e 61, la marcatura delle matricine da rilasciare di età doppia del turno o superiore deve effettuarsi con una fascia anulare di vernice indelebile e con numerazione progressiva apposta ad 1,30 metri da terra, con indicazione per ognuna di esse della specie e diametro sul piedilista di cavallettamento. Tali matricine dovranno essere in numero non inferiore a quanto stabilito all'articolo 52, ripartite tra i diversi turni nella quantità indicata dal progetto di utilizzazione forestale;

oppure

b) limitatamente ai boschi cedui che non presentano le condizioni di cui all'articolo 9, 56, 57, e 61, potrà procedersi alla marcatura delle matricine da rilasciare di secondo turno o turni superiori, apponendo un punto a valle ed a monte della pianta, di vernice

Veneri maf



indelebile. Tali matricine dovranno essere nel complesso in numero non inferiore a quanto stabilito all'articolo 52, ripartite tra i diversi turni nella quantità indicata dal progetto di utilizzazione forestale. Queste matricine dovranno avere un diametro non inferiore a quello medio delle matricine del turno di appartenenza.”;


mm) al settimo comma dell'articolo 52, le parole: “per ogni 500 mq o frazione”, sono sostituite con le seguenti: “per ogni 0,25 metro cubo o frazione”;


nn) al primo comma dell'articolo 63 le parole: “in prevalenza da specie forestali, a giudizio dell'Ente destinatario del conferimento delle funzioni competente per territorio possono essere equiparate ad ogni effetto ai boschi deteriorati di cui all'articolo 35.”, sono sostituite con le seguenti: “da specie di cui all'allegato A della l.r. sono equiparate a boschi.”;

oo) al secondo comma dell'articolo 63 le parole: “deve, 30 giorni prima, darne comunicazione, indicando la data dell'inizio dei lavori e gli scopi dell'operazione”, sono sostituite con le seguenti: “anche eseguendo l'estirpazione con mezzi meccanici fino alla profondità necessaria ed utile alla rimozione dell'apparato radicale, deve richiedere l'autorizzazione almeno 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, indicando gli scopi dell'operazione”;

pp) al settimo comma dell'articolo 63 dopo le parole: “vietato per 10 anni.”, sono aggiunte le seguenti: “Il divieto del pascolo nell'area può essere ridotto su richiesta del proprietario e/o possessore a seguito di verifica, da parte dell'Ente destinatario delle funzioni, dell'avvenuta ricostituzione del soprassuolo, e comunque non prima dei 5 anni dall'epoca in cui si è verificato l'evento. In caso di violazione a tale norma si applicano le sanzioni previste all'articolo 24.”;


qq) al primo comma dell'articolo 66, dopo la parola “proprietari o possessori”, sono aggiunte le seguenti: “, purché richiedano lievi movimenti di terreno e non alterino la stabilità idrogeologica dei medesimi. Lo spietramento, in particolare, deve avvenire senza l'esecuzione di scavi continui e limitatamente al materiale lapideo poggiato sul terreno o affiorante”;



PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


- rr) al terzo comma dell'articolo 66 le parole: "può effettuarsi previa comunicazione da farsi all'Ente destinatario del conferimento delle funzioni, il quale entro 30 giorni dall'arrivo della comunicazione stessa, può imporre determinate modalità", sono sostituite dalle seguenti: "e/o gli altri interventi di miglioramento del pascolo che interrompono in forma continua, oppure discontinua, tale comunque da alterare la stabilità idrogeologica del territorio, devono essere autorizzate dall'Ente destinatario del conferimento delle funzioni, il quale entro 30 giorni dall'arrivo della richiesta di autorizzazione stessa, può indicare le modalità";
- ss) al settimo comma dell'articolo 66 dopo le parole: "da £ 50.000 a £ 75.000", sono introdotte le seguenti: "per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di terreno";
- tt) al secondo comma dell'articolo 67, dopo le parole: "specificata competenza", sono aggiunte le seguenti: ". Per gli interventi superiori a 5 ettari è necessaria la presentazione di idoneo progetto redatto da tecnico abilitato.";
- uu) dopo il quarto comma dell'articolo 67 è aggiunto il seguente: "In caso di violazione alle norme del presente articolo in materia di pascolo, si applicano le sanzioni previste all'articolo 24.";
- vv) al primo comma dell'articolo 73, le parole: "deve essere comunicato all'", sono sostituite con le seguenti: "o in altri terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, deve essere autorizzato dall'";
- ww) dopo il primo comma dell'articolo 73 è aggiunto il seguente:
- "Per le violazioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni amministrative da £ 100.000 a £ 250.000 per ogni 500 metri quadrati o frazione, oltre alle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 4, al riassetto dei luoghi ed ai danni al soprassuolo".

Per me

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 96

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5 (Prevenzione degli incendi nei boschi e interventi per la ricostruzione boschiva) ed il regolamento regionale 27 marzo 1975, n. 2 (Per l'applicazione della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5 recante norme per la prevenzione degli incendi nei boschi e interventi per la ricostruzione boschiva);
- b) la legge regionale 2 settembre 1974, n. 43 (Provvedimenti per la difesa e lo sviluppo del patrimonio forestale);
- c) la legge regionale 17 settembre 1974, n. 50 (Interventi per lo sviluppo del settore forestale);
- d) la legge regionale 9 agosto 1976, n. 40 (Rifinanziamento della legge regionale n. 50 del 17 settembre 1974 concernente interventi per lo sviluppo nel settore forestale);
- e) gli articoli da 1 a 5 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 44 (Norme per l'accantonamento e l'utilizzazione delle quote finanziarie sugli incassi realizzati per tagli nei boschi appartenenti ai comuni ed altri enti. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1993, n. 6, concernente istituzione della sezione agricoltura del comitato tecnico consultivo regionale);
- f) la legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4 (Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267. Modificazioni della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 come modificata dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5) ed il relativo allegato A, a decorrere dalla data di esecutività del regolamento forestale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ALLEGATO A

Alberi e arbusti forestali del Lazio

Abies alba Miller (*Abete bianco*) RR

Acer platanoides L. (*Acer riccio*) R

Acer lobelii Ten. (*Acero di Lobelius*) ?

Acer campestre L. (*Acero oppio*) CC

Acer pseudoplatanus L. (*Acero di monte*) C

Acer obtusatum Willd. subsp. *obtusatum* (*Acero d'Ungheria*) CC

Acer obtusatum Willd. subsp. *neapolitanum* (Ten.) Pax (*Acero napoletano*) C

Acer monspessulanum L. subsp. *monspessulanum* (*Acero minore*) CC

Adenocarpus complicatus (L.) Gay (*Ginestra ghiandolosa*) PC

Alnus glutinosa (L.) Gaertner (*Ontano comune*) C

Alnus cordata (Loidel.) Desf. (*Ontano cordato*) R

***Amelanchier ovalis* Medicus subsp. *ovalis* (*Pero corvino*) PC**

***Amelanchier ovalis* Medicus subsp. *cretica* (Willd.) Pignatti RR ?**

Anagyris foetida

Arbutus unedo L. (*Corbezzolo*) CC

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel (*Uva ursina*) PC

Asparagus officinalis L. (*Asparago comune*) PC

Asparagus tenuifolius Lam. (*Asparago selvatico*) C

Asparagus acutifolius L. (*Asparago pungente*) CC

Asparagus aphyllus L. (*Asparago marino*) RR


Berberis vulgaris L. (*Crespino comune*) R

Betula pendula Roth (*Betulla verrucosa*) RR


Buxus sempervirens L. (*Bosso*) C

Calicotome villosa (Poiret) Link (*Sparzio villosa*) PC


(*Calluna vulgaris* (L.) Hull (*Brugo*) RR)


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Carpinus betulus L. (Carpino bianco) CC
Carpinus orientalis Miller (Carpino orientale) C
Castanea sativa Miller (Castagno) CC
Celtis australis L. (Bagolaro) CC
Ceratonia siliqua L. (Carrubo) R
Cercis siliquastrum L. (Albero di Giuda) C
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.F. Lang (= *Cytisus sessilifolius* L.) (Citiso a foglie sessili) CC
Cytisus villosus Pourret (= *Cytisus triflorus* L'Hér) (Citiso trifloro) CC
Cytisus decumbens (Durande) Spach (= *Genista decumbens* Willd.) (Citiso sdraiato) RR
Cytisus scoparius (L.) Link subsp. *scoparius* (Ginestra dei carbonai) CC
Chamaecytisus spinescens (C.Presl) Rothm. (= *Cytisus spinescens* Presl.) (Citiso spinoso) C
Chamaecytisus triflorus (Lam.) Skalická (= *Chamaecytisus hirsutus* (L.) Link) (Citiso peloso) C
Cistus creticus L. subsp. *eriocephalus* (Viv.) Greuter et Burdet (= *C. incanus* L.) (Cisto rosso) CC
Cistus monspeliensis L. (Cisto di Montpellier) CC
Cistus salvifolius L. ((Cisto femmina) CC
Clematis flammula L. (Clematide fiammola) CC
Clematis vitalba L. (Clematide vitalba) CC
Clematis recta L. (Clematide eretta) RR
Colutea arborescens L. (Vesicaria) C
Corylus avellana L. (Nocciolo) CC
Cornus sanguinea L. subsp. *sanguinea* (Corniolo sanguinello) CC
Cornus mas L. (Corniolo maschio) CC
Coronilla valentina L. subsp. *valentina* (Cornetta di Valenza) PC
Coronilla valentina L. subsp. *glauca* (L.) Batt. ?
Coronilla juncea L. (Cornetta guinchiforme) RR
Cotinus coggygria Scop. (= *Rhus cotinus* L.) (Sommacco selvatico) RR
Cotoneaster integerrimus Medicus (Cotognastro minore) R


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C.Koch (= *C. tomentosus* Lindley) (Cotognastro bianco) R
Crataegus laevigata (Poiret) DC. subsp. *laevigata* (= *C. oxyacantha* Auct.) (Biancospino selvatico) CC
Crataegus monogyna Jacq. subsp. *monogyna* (Biancospino comune) CC
Daphne mezereum L. (Dafne mezereo) C
Daphne gnidium L. (Dafne gnidio) CC
Daphne laureola L. subsp. *laureola* (Dafne laurella) CC
Daphne alpina L. subsp. *alpina* (Dafne alpina) RR ?
Daphne oleoides Schreb. (Dafne spatolata) C
Daphne sericea Vahl (= *D. collina* Sm., *D. oleaefolia* Lam.) (Dafne olivella) PC
Erica arborea L. (Erica arborea) CC
Erica multiflora L. (Erica multiflora) CC
Erica scoparia L. subsp. *scoparia* (Erica da scope) PC
Euonymus europaeus L. (Fusaria comune) CC
Euonymus latifolius Millewr (Fusaria maggiore) PC
Euonymus verrucosus Scop. (Fusaria rugosa) RR
Fagus sylvatica L. (Faggio) CC
Ficus carica
Frangula alnus Miller subsp. *alnus* (= *Rhamnus frangula* L.) (Frangola comune) R
Fraxinus ornus L. (Orniello) CC
Fraxinus angustifolia Vahl subsp. *oxycarpa* (Willd.) Franco et Rocha Afonso (incl. *F. oxyphylla* Bieb.) (Frassino meridionale) CC
Fraxinus excelsior L. subsp. *excelsior* (Frassino comune) R
Genista monspessulana (L.) L. Johnson (= *Teline monspessulana* (L.) C. Koch, *Cytisus m.* L.) (Citiso di Montpellier) PC
(*Genista tinctoria* L. (Ginestra minore) CC)
Genista januensis Viv. (Ginestra genovese) C
Genista pilosa L. (Ginestra tubercolosa) RR
Genista germanica L. (Ginestra spinosa) RR
Genista radiata (L.) Scop. (Ginestra stellata) R


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Genista thyrrrena Valsecchi (non *G. ephedroides* DC.) (Ginestra di Gasparri) R
(Genista sagittalis L. (= *Chamaespartium sagittale* (L.) Gibbs) RR)
Hedera helix L. subsp. *helix* (Edera) CC
Humulus lupulus
Hypocrepis emerus (L.) Lassen (= *Coronilla emerus* L.) subsp. *emerus* (Cornetta
dondolina) CC
Hypocrepis emerus (L.) Lassen (= *C. emerus* L.) subsp. *emeroides* (Boiss. Et Spruner)
Lassen C
Ilex aquifolium L. (Agrifoglio) CC
Juniperus communis L. subsp. *communis* (Ginepro comune) CC
Juniperus communis L. subsp. *alpina* (Suter) Celak (= *J. nana* Willd.) (Ginepro nano) C
Juniperus oxycedrus L. subsp. *oxycedrus* (Ginepro ossicedro) C
Juniperus oxycedrus L. subsp. *macrocarpa* (Sm.) Ball (Ginepro coccolone) C
Juniperus phoenicea L. (Ginepro feniceo) C
Juniperus sabina L. RR
Laurus nobilis L. (Alloro) C
Laburnum anagyroides Medicus (= *Cytisus lab.* L.) (Maggiociondolo comune) C
Laburnum alpinum (Miller) Berchtold et Presl. (= *Cytisus alpinus* Miller)
(Maggiociondolo di montagna) ?
Ligustrum vulgare L. (Ligustro) CC
Lonicera alpigena L. (Madreselva alpina) PC
Lonicera xylosteum L. var. *nigra* Lois. Desl. (Caprifoglio peloso) R
Lonicera implexa Aiton (Caprifoglio mediterraneo) CC
Lonicera caprifolium L. (Caprifoglio comune) CC
Lonicera etrusca G. Santi (Caprifoglio etrusco) CC
Malus florentina (Zaccagni) C.K. Schneider (Melo ibrido) RR
Malus sylvestris Miller (= *Pyrus m.* var. *Sylv.* Auct.) (Melo selvatico) CC
Mespilus germanica L. (Nespolo volgare) CC
Myrtus communis L. subsp. *communis* (Mirto) CC
Olea europaea L. subsp. *oleaster* (Hoffmanns. Et Link) Negodi (= *O. europea* subsp.
sylvestris (Miller) Hegi) (Oleastro) C


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Osyris alba L. (Ginestrella comune) CC)
Ostrya carpinifolia Scop. (Carpino nero) CC
Paliurus spina-christi Miller (Marruca) C
Phillyrea angustifolia L. (Ilatro sottile) C
Phillyrea latifolia L. (= *P. media* L.) (Ilatro comune) CC
Pinus halepensis
Pinus pinea
Pistacia lentiscus L. (Lentisco) CC
Pistacia terebinthus L. subsp. *terebinthus* (Terebinto) CC
Pyracantha coccinea M.Y. Roemer (= *Cotoneaster pyracantha* Lindley) (Agazzino) C
Pyrus pyraster Burgsd. (= *P. communis* L. var. *ahras* Wallr.) (Pero selvatico) CC
Pyrus amygdaliformis Vill. (Pero mandorlino) C
Populus alba L. (Pioppo bianco) CC
Populus canescens (Aiton) Sm. (Pioppo canescente) PC
Populus tremula L. (Pioppo tremulo) CC
Populus nigra L. (Pioppo nero) CC
Prunus avium L. (Ciliegio) Spont
Prunus cerasus L. (Marena) Spont
Prunus mahaleb L. (Ciliegio canino) C
Prunus spinosa L. (Pruno selvatico) CC
Quercus ilex L. (Leccio) CC
Quercus suber L. (Sughera) C
Quercus cerris L. (Cerro) CC
Quercus crenata Lam. (= *Q. pseudosuber* Santi) R
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. (Rovere) R
Quercus robur L. subsp. *robur* (Farnia) CC
Quercus virgiliana (Ten.) Ten. (Quercia virgiliana) RR
Quercus pubescens Willd. subsp. *pubescens* (Roverella) CC
Quercus frainetto Ten. (= *Q. farnetto* Ten.) (Farnetto) C
Rhamnus alaternus L. (Ranno lanterno) CC
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. *infectoria* (L.) P. Fourn. (Ranno spinello) PC


 PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Rhamnus cathartica L. (Spinocervino) C
Rhamnus alpina L. subsp. *alpina* (Ranno alpino) R
Rhamnus alpina L. subsp. *fallax* (Boiss.) Maire et Petitmengin R
Rhamnus pumila Turra (Ranno spaccasassi) R
Rhus coriaria L. (Sommacco siciliano) PC
Rhus typhina L. RR (Spont)
Ribes multiflorum Kit. (Ribes multifloro) R
Ribes uva-crispa L. (Ribes uva-crispa) PC
Ribes alpinum L. (Ribes alpino) R
Ribes petraeum Wulfen (Ribes dei sassi) ?
Rosa pimpinellifolia L. (= *R. spinosissima* L. p.p.) (Rosa di macchia) R
Rosa rubiginosa L. (Rosa balsamina) ?
Rosa agrestis Savi (Rosa delle siepi) C
Rosa micrantha Borrer (Rosa balsamina minore) PC
Rosa pendulina L. (= *R. alpina* L.) (Rosa alpina) C
Rosa villosa L. (= *R. pomifera* J.H. Hermann) (Rosa villosa) RR
Rosa tomentosa Sm. (Rosa tomentosa) PC
Rosa montana Chaix var. *marsica* (Godet) Burnat et Gremlin (Rosa montana) R
Rosa canina L. (Rosa selvatica comune) CC
Rosa nitidula Besser (= *R. canina* L. var. *blondeana* (Ripart) Duffort) R
Rosa obtusifolia Desv. (= *R. tomentella* Lemm.)?
Rosa pouzinii Tratt. (Rosa di Pouzin) PC
Rosa corymbifera Borkh. (= *R. canina* var. *corymbifera* (Borkh.) Rouy, *R. dumetorum* Thuill.) PC
Rosa gallica L. (Rosa serpeggiante) PC
Rosa arvensis Hudson (Rosa cavallina) CC
Rosa sempervirens L. (Rosa di S. Giovanni) CC
Rubus collinus DC. RR
Rubus idaeus L. (Lampone) C
Rubus ulmifolius Schott (Rovo comune) CC
Rubus candicans Weihe R


 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Rubus canescens DC. (= *R. tomentosus* Borkh. p.p.) (Rovo tomentoso) CC
Rubus incanescens Bertol. (Rovo ghiandoloso) R
Rubus hirtus Waldst. et Kit. (= *R. glandulosus* Auct. Fl. It. p.m.p. non Bell.) CC
Rubus caesius L. (Rovo bluastro) CC
Salix pentandra L. RR
Salix fragilis L. RR
Salix alba L. subsp. *alba* (Salice comune) CC
Salix alba L. subsp. *caerulea* (Sm.) Rech.f. RR
Salix triandra L. subsp. *discolor* (Koch) Arcang. (Salice da ceste) C
Salix herbacea L. (Salice erbaceo) RR
Salix retusa L. (Salice retuso) RR
Salix apennina Skortsov R
Salix cinerea L. (Salice cinereo) C
Salix caprea L. (Salice delle capre) PC
Salix elaeagnos Scop. subsp. *elaeagnos* (Salice ripaiolo) R
Salix purpurea L. subsp. *lambertiana* (Sm.) Neumann ex Rech.f. (Salice rosso) C
Salix amplexicaulis Bory RR
Salix daphnoides Vill. RR
Salix x rubens Schrank. RR
Sambucus ebulus L. (Sambuco lebbio) CC
Sambucus nigra L. (Sambuco comune) CC
Smilax aspera L. (Stracciabrache) C
Sorbus domestica L. (= *Pyrus domestica* Ehrh.) (Sorbo comune) CC
Sorbus aucuparia L. subsp. *aucuparia* (Sorbo degli uccellatori) C
Sorbus torminalis (L.) Crantz (= *Pyrus torminalis* Ehrh.) (Sorbo torminale) C
Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz (= *Pyrus chamaemespilus* Ehrh.) (Sorbo alpino) RR
Sorbus aria (L.) Crantz subsp. *aria* (= *Pyrus aria* Ehrh.) (Sorbo montano) CC
Sorbus graeca (Spach) Kotschy (Sorbo meridionale) ?
Spartium junceum L. (Ginestra comune) CC
Staphylea pinnata L. (Bossolo) PC
Styrax officinalis L. (Storace) PC


 PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tamarix africana Poir. (Tamerice maggiore) C
Tamarix gallica L. (Tamerice comune) R
Tamarix dalmatica Baum RR
(Tamus communis L. (Tamaro) CC)
Taxus baccata L. (Tasso) R
(Thymelea hirsuta (L.) Endl. (Timelea barbosa) C)
(Thymelea passerina (L.) Cosson et Germ. (Timelea annuale) PC)
Tilia platyphyllos Scop. (Tiglio nostrano) C
Tilia x vulgaris Heyne (Tiglio ibrido) R ?
Tilia cordata Miller (Tiglio selvatico) C
Ulex europaeus L. subsp. *europaeus* (Ginestrone) RR
Ulmus glabra Hudson (= *U. montana* With) (Olmo di montagna) C
Ulmus laevis
Ulmus minor Miller (= *U. campestris* Auct. non L.) (Olmo comune) CC
Vaccinium uliginosum L. subsp. *microphyllum* (Lange) Tolm. (= *V. gaultheroides*
 Bigelow) (Mirtillo falso) RR
Vaccinium myrtillus L. (Mirtillo nero) R
Viburnum lantana L. (Viburno lantana) R
Viburnum tinus L. subsp. *tinus* (Viburno-tino) CC
Viburnum opulus L. (Oppio) RR
Vitex agnus-castus
Vitis vinifera sylvestris

CC = molto comune o comunissima nella maggior parte del territorio regionale

C = abbastanza comune nel territorio regionale

PC = poco comune, ma non rara

R = Rara o sporadica, sebbene talora localmente abbondante

RR = molto rara o rarissima, di norma nota per una sola o pochissime località

Spont = spontaneizzata, cioè sfuggita a coltivazione


 PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

? = indicazione dubbia, o relativamente alla presenza nel Lazio, o alla esatta identità della pianta


Elenco tratto da:

ANZALONE Bruno, 1984 – Prodrómo della Flora Romana. Elenco delle piante vascolari spontanee del Lazio. Quaderno Lazio Natura n. 5. Regione Lazio-Società Botanica Italiana, sezione laziale.

ANZALONE Bruno, 1994 - Prodrómo della Flora Romana (elenco preliminare delle piante vascolari spontanee del Lazio)(aggiornamento). Parte prima: *Pteridophyta*, *Gymnospermae*, *Angiospermae Dicotyledones*. Annali di Botanica, Studi sul Territorio vol. LII, suppl. 11.

ANZALONE Bruno, 1996 - Prodrómo della Flora Romana (elenco preliminare delle piante vascolari spontanee del Lazio)(aggiornamento). Parte seconda: *Angiospermae Monocotyledones*. Annali di Botanica vol. LIV.

PIGNATTI Sandro, 1982 – Flora d'Italia. 3 volumi, Edagricole.


PRESIDENTE DELLA GIURIA REGIONALE

ALLEGATO B

Specie di ecosistemi forestali e ad essi marginali a rischio del Lazio

Abies alba Miller

Acer lobelii Ten.

Acer platanoides L.

Adenocarpus complicatus (L.) Gay

Agrostis canina L. subsp. *canina*

Agrostis canina L. subsp. *montelucci* Selvi

Allium flavum L.

Alnus cordata (Loisel.) Desf.

AMELANCHIER OVALIS MEDICUS SUBSP. CRETICA (WILLD.) PIGNATTI

ANAGYRIS FOETIDA

Arabis brassica (Leers) R. Rauschert

Argyolobium zanonii (Turra) P. W. Ball

Arisarum proboscideum (L.) Savi

Berberis vulgaris L.

Betula pendula Roth

Biarum tenuifolium (L.) Schott in Schott et Endl.

Bupleurum gracile (M. Bieb.) DC. var. *rollii* Montelucci

Buxus sempervirens L.

Calluna vulgaris (L.) Hull

Campanula bononiensis L.

Cardamine graeca L.

Cardamine parviflora L.

Carex grioletii Roem.

Cerastium siculum Guss.

Cerastium sylvaticum Waldst. et Kit.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Cerastium tenoreanum Ser.
Ceratonia siliqua L.
Convallaria majalis L.
Corallorhiza trifida Chatel
Corydalis pumila (Host) Rchb.
Corydalis solida (L.) Sw.
Cotinus coggygria Scop.
Clematis recta L.

Cotoneaster integerrimus Medicus

Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C.Koch
Gastridium scabrum C. Presl.
Genista pilosa L.
Genista germanica L.
Genista radiata (L.) Scop.
Genista thyrrrena Valsecchi
Genista sagittalis L. *Rhamnus alpina* L. subsp. *alpina*
Rhamnus alpina L. subsp. *fallax* (Boiss.) Maire et Petitmengin
Rhamnus pumila Turra
Ribes uva-crispa L.
Ribes alpinum L.
Ribes petraeum Wulfen
Salix pentandra L.
Salix fragilis L. *Salix alba* L. subsp. *caerulea* (Sm.) Rech.f.
Salix herbacea L.
Salix retusa L.
Salix apennina Skortsov
Salix elaeagnos Scop. subsp. *elaeagnos*
Salix amplexicaulis Bory
Salix daphnoides Vill.
Salix x rubens Schrank.
Tamarix africana Poir.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tamarix gallica L.
Tamarix dalmatica Baum
Ulmus glabra Hudson
Ulmus laevis
Vaccinium uliginosum L. subsp. *microphyllum* (Lange) Tolm.
Vaccinium myrtillus L.
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.
Vicia barbazitae Ten. Et Guss.
Vicia pisiformis L.

Elenco tratto da:

ANZALONE Bruno, 1994 - Prodrómo della Flora Romana (elenco preliminare delle piante vascolari spontanee del Lazio)(aggiornamento). Parte prima: *Pteridophyta*, *Gymnospermae*, *Angiospermae Dicotyledones*. Annali di Botanica, Studi sul Territorio vol. LII, suppl. 11.

ANZALONE Bruno, 1996 - Prodrómo della Flora Romana (elenco preliminare delle piante vascolari spontanee del Lazio)(aggiornamento). Parte seconda: *Angiospermae Monocotyledones*. Annali di Botanica vol. LIV.

CONTI Fabio, MANZI Aurelio, PEDROTTI Franco, 1997 - Liste Rosse regionali delle piante d'Italia. World Wildlife Fund (Ass. Italiana), Società Botanica Italiana, Camerino.

NEPI C., 1996 - Le segnalazioni floristiche italiane dal 1978 al 1995: indici e commenti. Informatore Botanico Italiano, vol. 28, num. 2.

PIGNATTI Sandro, 1982 - Flora d'Italia. 3 volumi, Edagricole.

REGIONE LAZIO - Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61 (Norme per la protezione della Flora erbacea ed arbustiva spontanea).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
